



Risultati

della procedura di consultazione
sull'avamprogetto di revisione parziale
dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio, sull'Integrazione della Guida alla
pianificazione direttrice e sulle Direttive
tecniche sulle zone edificabili

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Premesse	3
1.2	I partecipanti alla procedura di consultazione	3
2	Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione.....	4
2.1	Reazioni generali sull'avamprogetto in consultazione	4
2.2	Reazioni generali alla revisione dell'OPT	5
2.3	Reazioni generali alla delimitazione delle zone edificabili.....	6
2.4	Richieste di ulteriori adeguamenti	9
II	Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio	10
1	Delimitazione e urbanizzazione di zone edificabili (art. 5a, 30, 30a, 30b, 32 e 52a)	10
1.1	Articolo 5a.....	10
1.2	Articolo 30.....	12
1.3	Articolo 30a.....	15
1.4	Articolo 30b.....	18
1.5	Articolo 32.....	18
1.6	Articolo 52a (senza cpv. 5; cfr. in merito cap. 2.3.1)	19
2	Impianti solari (art. 32a, 32b e 52a cpv. 5).....	21
2.1	Osservazioni generali	21
2.2	Articolo 32a.....	22
2.3	Articolo 32b.....	27
2.4	Art. 52a cpv. 5	30
3	Tenuta di animali (art. 34b, 42b e 42c).....	30
3.1	Osservazioni generali	30
3.2	Articolo 34b.....	31
3.3	Articolo 42b.....	37
3.4	Articolo 42c (Abrogato).....	41
4	Altre disposizioni.....	41
4.1	Articolo 4.....	41
4.2	Articolo 5.....	41
4.3	Articolo 10 capoverso 2 ^{bis}	41
4.4	Articolo 45a.....	41
4.5	Articolo 46.....	42
4.6	Articolo 47 capoverso 2	42
4.7	Articolo 27 OPN.....	42
III	Direttive tecniche sulle zone edificabili	43
1	Reazioni generali.....	43
1.1	Aspetti positivi.....	43
1.2	Aspetti negativi	43
2	Singoli aspetti	43
IV	Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice.....	45
1	In generale.....	45
2	Singoli aspetti	45
V	Osservazioni finali	47
VI	Elenco delle abbreviazioni	48

I **Parte generale**

1 **Introduzione**

1.1 **Premesse**

Il 15 giugno 2012 le Camere federali hanno deciso una revisione parziale della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale "Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)". Alla votazione referendaria del 3 marzo 2013 la revisione parziale (R LPT) è stata accolta con 1 476 942 voti a favore e 871 514 contrari (con una percentuale di voti a favore del 62,9%) e 25 Cantoni favorevoli su 26. Obiettivo della R LPT è orientare lo sviluppo centripeto degli insediamenti attraverso i piani direttori cantonali e, in particolare, influire sulle dimensioni e l'ubicazione delle zone edificabili.

Allo scopo di applicare l'iniziativa parlamentare Darbellay dell'8 ottobre 2004 (04.472 "Tenuta di cavalli nella zona agricola"), il 22 marzo 2013 le Camere federali hanno deciso, un'ulteriore revisione parziale della LPT (R 2013 LPT). Il termine per inoltrare il referendum contro questa revisione è scaduto inutilizzato il 13 luglio 2013.

Entrambe le modifiche (R LPT e R 2013 LPT) rendono necessaria una revisione dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

L'articolo 15 capoverso 5 R LPT prevede inoltre che la Confederazione e i Cantoni elaborino congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di territorio alle zone edificabili in base al fabbisogno di terreni da costruire. Poiché in tal modo cambiano i requisiti per il contenuto dei piani direttori in merito alle zone abitate, occorre modificare la Guida alla pianificazione direttrice. Di conseguenza, assieme alla revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (AP OPT) sono state messe in consultazione anche le nuove Direttive tecniche sulle zone edificabili (in seguito: Direttive tecniche) nonché un'Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice (in seguito: Integrazione della Guida).

Le modifiche e le integrazioni all'AP OPT, le Direttive tecniche e l'Integrazione della Guida sono state unite in un solo avamprogetto di revisione parziale per il quale il 28 agosto 2013 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione, fissando il 30 novembre 2013 come termine per la consegna delle prese di posizione.

1.2 **I partecipanti alla procedura di consultazione**

La documentazione per la procedura di consultazione è stata sottoposta a tutti i Cantoni (26), ai partiti politici (12), alle associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna (3), alle associazioni mantello dell'economia (9) e ad altre 49 cerchie interessate. Hanno preso posizione tutti i Cantoni, 8 partiti, le organizzazioni mantello delle Città e delle regioni di montagna, 4 organizzazioni mantello dell'economia nonché 114 (85 delle quali non interpellate direttamente) tra organizzazioni interessate e privati cittadini.

In merito alle prescrizioni sulla tenuta di cavalli e sulla tenuta di animali a scopo di hobby sono intervenuti 7 040 privati cittadini. Il 28 novembre, inoltre, è stata consegnata alla Cancelleria federale una petizione ("Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero"), il cui tenore coincide ampiamente con il parere espresso da diversi privati cittadini nell'ambito della procedura di consultazione. È stata pertanto considerata e valutata alla stregua delle altre prese di posizione pervenute.

2 Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione

2.1 Reazioni generali sull'avamprogetto in consultazione

L'orientamento generale dell'avamprogetto è condiviso, completamente (SG; CDPNP, WRB) o in parte (AI; PLR). Si considera che applicare la revisione della LPT adottata il 3 marzo 2013 non sia un compito facile (PPD).

L'avamprogetto è **respinto** (UDC; Economiesuisse; Aqua Nostra, FER, FRI, FSU, IGS, SIA, HEV SG, KGV, Prométerre), poiché deve essere ulteriormente elaborato, favorendo la collaborazione fra Cantoni e Confederazione (TI, VD; Gewerbe LU).

I tre strumenti (AP OPT, Direttive tecniche e Integrazione della Guida) non sono sufficientemente armonizzati tra loro (VS).

Si rinvia alla **ripartizione dei compiti** tra Confederazione e Cantoni così come definita dalla Costituzione (AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG; PPD, PLR, UDC; ACS, SAB; Economiesuisse, usam; Aqua Nostra, Costruzione Svizzera, DCPA, Delémont, FER, FRI, FSU, Gastro Suisse, Gewerbe LU, IGS, Prométerre, COPC, USDCR, SSIC, SIA, SLB, SVIT, UCV). L'avamprogetto non tiene conto in misura sufficiente delle competenze dei Cantoni (AR, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG; PPD, UDC; ACS, SAB; Economiesuisse, usam; Aqua Nostra, Costruzione Svizzera, DCPA, Delémont, Gastro Suisse, IGS, COPC, Prométerre, SSIC, SLB, SVIT, UCV), e della libertà di decisione dei Comuni (ACS, SAB). Il coinvolgimento dei Cantoni e della DCPA nel corso dei lavori preparatori è stato ottimale (GE, GL, SH, TG, UR, ZG; DCPA) e l'elaborazione dell'avamprogetto è avvenuta con il giusto spirito collaborativo (PPD). Il mancato coinvolgimento dell'economia nell'elaborazione dell'avamprogetto solleva critiche (Economiesuisse). Le necessità dell'economia devono essere tenute in maggiore considerazione (UDC; usam; Costruzione Svizzera, IGS).

La **revisione della LPT** continua a incontrare il favore di numerosi partecipanti alla consultazione (BE, FR, GL, JU, NE, NW, OW, SH, TG, UR, ZG; PLR; Delémont, ACS; DCPA, COPC). È considerata un male minore rispetto all'iniziativa sul paesaggio (GR). Intende arrestare la frammentazione degli insediamenti e la perdita di superfici coltivate (FR, GL, NE, NW, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA; AgorA). Dovrebbe aiutare ad applicare le disposizioni di legge, ma contraddice le rivendicazioni dell'**iniziativa sul paesaggio** (PES), oppure non è abbastanza ambizioso da raggiungere gli obiettivi perseguiti dal Legislatore e dal popolo (HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

Gli strumenti previsti **non costituiscono un'applicazione adeguata della R LPT** (AI, GL, GR, JU, SG, SH, TG, UR, ZG; DCPA, Delémont, COPC). Le disposizioni della legge **non devono essere ulteriormente inasprite** (AI, FR, LU, NW, TI, VD; CP, FER). L'avamprogetto rappresenta, nella sua degenerazione, un tentativo isterico di regolamentazione da parte dello Stato (UDC). Si teme che renda la pianificazione del territorio ancora più **tecnocratica** e dia un **peso eccessivo agli aspetti statistici** (FSU, IGS, SIA; Gastro Suisse, HEV, Città di Zurigo). Con coerenza, andrebbe adeguato al Progetto territoriale Svizzera (ERR; Fenaco, FSU Mittelland, Città di Zurigo, Swiss Beef, WRB). I rinvii al Progetto territoriale Svizzera devono essere stralciati dai testi normativi e dalla "Guida alla pianificazione direttrice" (BBV, LOBAG). Gli strumenti di esecuzione sono finalizzati in maniera troppo unilaterale a garantire il controllo da parte della Confederazione (FSU, IGS, SIA). L'applicazione dovrà fare leva sugli **strumenti già esistenti** (AG, AI, BL, GL, GR, JU, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG; DCPA, Delémont, COPC). Sarebbe utile quantificare i costi e i benefici che comporteranno i nuovi obblighi di informare la Confederazione e di ottenerne l'autorizzazione (Economiesuisse).

Nell'applicazione si riconosce giustamente un ruolo fondamentale alla pianificazione direttrice (GE; IRL), che deve potere disporre di strumenti più efficaci (FSU, IGS, SIA).

La legislazione in materia di abitazioni secondarie e quella relativa alla pianificazione del territorio non devono contraddirsi (PSS).

Le direttive del Consiglio federale concernenti l'analisi delle conseguenze economiche di atti legislativi della Confederazione sono state ignorate (Economiesuisse); l'analisi sull'impatto della regolamentazione e il Test-PMI, obbligatori dal marzo 2013, non sono stati eseguiti (UDC; usam). Occorre, pertanto, integrarli nell'avamprogetto (UDC; usam, Gewerbe LU).

Mettere a disposizione della popolazione spazio abitativo a un prezzo accessibile è un obiettivo che, a livello nazionale, finora non ha svolto praticamente alcun ruolo: ciò è assolutamente incomprensibile. Per preservare e promuovere, nell'interesse della collettività, la costruzione di abitazioni a prezzi convenienti è necessario che la Confederazione adotti misure più incisive. Verificare i piani direttori in base alla loro efficacia da questo punto di vista non è che un primo passo (ASI).

2.1.1 Compiti di assoluta priorità

Dare una risposta alle seguenti domande è una priorità assoluta: dove e come è possibile pianificare superfici sufficienti per abitare? Dove e come è possibile pianificare superfici sufficienti per l'industria e l'artigianato? In che misura gli strumenti di esecuzione sono in grado di promuovere uno sviluppo centripeto coerente e di qualità? Dove e come impiegare in maniera sensata le scarse risorse finanziarie destinate alle infrastrutture (FSU, IGS, SIA)?

2.1.2 Calendario / entrata in vigore / ulteriore procedura

La decisione di fissare l'entrata in vigore della revisione per la primavera 2014 è accolta con favore (AG, ZH; PES, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF). Questa scadenza dovrebbe essere rispettata anche nel caso in cui OPT, Direttive tecniche e Integrazione della Guida non siano ancora state sistemate in maniera definitiva (AG).

Poiché l'ordinanza e le direttive sono destinate ad avere effetti di lungo termine, un eventuale ritardo rispetto alle scadenze previste sarebbe giustificato (FSU, IGS, SIA). L'entrata in vigore deve essere prorogata almeno fino al 1° gennaio 2015 (FR, VD).

Alla luce delle notevoli differenze di contesto occorre esaminare, assieme ai Cantoni, se applicare alle zone edificabili l'Integrazione della Guida e le Direttive tecniche porterà ai risultati desiderati (FSU, IGS, SIA).

Siccome l'entrata in vigore della revisione comporta compiti straordinari destinati a impegnare i Cantoni e i Comuni per anni, è meglio non mettere subito in consultazione la seconda tappa di revisione della LPT (AI, GL, GR, JU, NW, OW, SH, TG, UR, ZG; DCPA, Delémont, COPC). Questa seconda fase va affrontata il più presto possibile (PSS, VCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF). La consultazione non deve essere avviata prima che entri in vigore la prima tappa della revisione (UDC; usam) oppure soltanto quando i primi effetti delle norme più importanti della prima tappa saranno constatabili a livello cantonale (HEV).

2.2 Reazioni generali alla revisione dell'OPT

L'attuale AP OPT può essere considerato **fondamentalmente riuscito** (GL, SH, SZ, TG, UR, ZG; DCPA). Corrisponde alle aspettative (AG). Ci si può chiedere se effettivamente sia necessaria un'integrazione di così vasta portata (ZH). L'avamprogetto deve essere **snellito** e semplificato (AI, AR, BL, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG; PPD, UDC; USC, usam; AGRO, Costruzione Svizzera, DCPA, IGS, COPC, SVIT, UCV; AgorA, BBV, BVA, BVBB, BVSH, Delémont, FBV-UPF, ZBV), entra troppo nel **dettaglio** (FR, LU, NE; PBD, UDC; USC, usam; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, CNAV, FBV-UPF, SSIC, ZBV), per cui è **respinto** categoricamente (FR).

L'obbligo di **informazione** previsto manca del necessario equilibrio (AI, JU, TG, ZG; Delémont, COPC), è eccessivo (BL, SZ; FSU, IGS, SIA; HEV, IGS) oppure oberante (AR, LU; PPD). Comporta un aumento dell'onere amministrativo (AR, VD; PBD, PPD, UDC; usam; IGS). La Confederazione e i Cantoni non hanno i mezzi finanziari necessari e risorse sufficienti a livello di personale per applicare la revisione (AI, BL, JU, TG, VS, ZG; Delémont, 5/51

COPC). L'obbligo di fornire numerose informazioni denota una volontà di centralizzazione e di controllo da parte della Confederazione; ciò non è compatibile con una legislazione che per sua natura deve limitarsi a definire i principi (NE).

Non si è tenuto conto della densificazione centripeta degli insediamenti, che è tuttavia un aspetto fondamentale (PBD). Per garantire una qualità abitativa adeguata, è necessario integrare la revisione con linee guida (PSS). Densificare gli insediamenti comporta un aumento dei lavori di scavo e, di conseguenza, saranno possibili nuovi ritrovamenti archeologici. Per i Cantoni ne deriverebbero costi aggiuntivi, ai quali la Confederazione deve partecipare a titolo sussidiario (Archeologia Svizzera). In caso contrario, vanno finanziati con gli introiti legati alla compensazione per i vantaggi derivanti dalla pianificazione (NIKE).

La prevista dilatazione delle procedure di rendiconto e di notifica non deve prolungare i termini di disbrigo e di opposizione (HEV).

2.3 Reazioni generali alla delimitazione delle zone edificabili

Il metodo prescelto è adeguato (UCS; RZU, ZPG, ZPZ) o fondamentalmente condivisibile (PES; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF). Complessivamente si tratta di una proposta equilibrata e che tiene conto della struttura federale dello Stato; tuttavia è necessario apportare alcune modifiche e alcune correzioni (ASPAN). Il principio secondo cui è necessario accertare e definire l'estensione complessiva massima delle zone edificabili a livello cantonale è accolto (PEV, PES, PSS; SAB; HVCH-HD, Pro Natura, FP, SLB, ATA, WWF); lo stesso vale per la distribuzione delle zone edificabili all'interno dei Cantoni in base a una strategia cantonale di sviluppo territoriale (PEV, PES, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

È comprensibile che la **Confederazione** abbia bisogno di una **base** per valutare la grandezza delle zone edificabili nei Cantoni (AI, BL, JU, NW, SG, TG, ZG; Delémont, COPC). L'idea che sottende al metodo di calcolo, vale a dire utilizzare dati federali affidabili e disponibili per l'intero Paese, è corretta (PBD; RZU, ZPG, ZPZ). Questi dati, tuttavia, non sono adeguati agli scopi di un'opportuna incentivazione dello sviluppo territoriale attraverso strumenti pianificatori (PBD, RKO). Se questo metodo fosse applicato, sarà impossibile porre un freno all'indirizzo indesiderato che l'evoluzione del territorio ha assunto in passato, contraddicendo in questo modo apertamente la volontà espressa dal popolo (PBD, PSS). Il metodo proposto può unicamente servire da base per discutere con i Cantoni (AI, BL, JU, NW, SG, TG, ZG; Delémont, COPC). Dal punto di vista della pianificazione territoriale è incomprensibile che il metodo di calcolo si basi sulla tipologia dei Comuni pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UFS) e non sul Progetto territoriale Svizzera (FSU Mitelland, RKO). In questo modo, le regioni dove la popolazione è cresciuta fortemente a causa di zone edificabili sovradimensionate e dunque della disponibilità di terreno edificabile a prezzi convenienti sono destinate a subire una forte crescita demografica anche in futuro (NwBR, RKBM).

Anche nell'ambito dello sviluppo degli insediamenti occorre considerare che i Comuni e le regioni sono chiamati ad affrontare **sfide molto diverse** e, quindi, riservare loro la possibilità di risolvere opportunamente i problemi a loro peculiari (ACS, NwBR, RKBM). L'OPT deve stabilire in maniera più chiara che il dimensionamento e la distribuzione delle zone edificabili all'interno dei Cantoni devono avvenire in base ai principi definiti nell'ambito delle strategie cantonali di sviluppo territoriale, cui deve essere data la precedenza (RZU, ZPG, ZPZ).

La **crescita** deve essere assolutamente **combinata con uno sfruttamento più efficace dello spazio**. È tutt'altro che certo che l'avamprogetto in esame permetta di stabilizzare la superficie abitativa a una media di 400 m² pro capite, secondo quanto auspicato dal Consiglio federale (PES, pvl, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF). Il metodo proposto contempla zone edificabili troppo ampie. Dovrebbe essere considerata l'opportunità di introdurre un limite massimo per l'estensione complessiva degli insediamenti anche a livello nazionale (HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

Per mezzo di una **semplificazione radicale del diritto edilizio**, l'abrogazione di prescrizioni troppo complicate e un'accelerazione delle procedure più laboriose, sarebbe possibile tenere conto delle esigenze principali della popolazione in questo ambito (UDC). È importante che lo sviluppo centripeto degli insediamenti **sia incentivato soprattutto negli spazi urbani** (Fenaco, ACS, SAB, SLB). In particolare è urgente sfruttare le riserve di densificazione ancora disponibili e le aree dismesse nelle zone riservate all'industria e all'artigianato (ACS, SAB, SLB). Il modello di calcolo per le zone edificabili dà un falso segnale ai Cantoni. Sulla sua base soltanto quattro Cantoni sarebbero tenuti a ridurre l'estensione delle loro zone edificabili. Ancora più significativo in questo senso è il fatto che più della metà dei Cantoni, pure presentando uno sfruttamento del territorio superiore al 100 %, sia incoraggiata a estendere le proprie zone edificabili. Nella maggior parte dei Cantoni esistono, tuttavia, notevoli riserve non ancora utilizzate che potrebbero coprire la domanda per l'orizzonte pianificatorio più immediato, a condizione di riservare una particolare attenzione al loro sfruttamento. Queste analisi non tengono minimamente conto delle riserve di superfici di piano già esistenti. Applicare con coerenza l'ordinanza e gli strumenti previsti è molto importante per favorire lo sviluppo centripeto degli insediamenti (IRL). L'opportunità di estendere le costruzioni nella terza dimensione deve finalmente essere presa in seria considerazione. Occorre, inoltre, individuare in maniera sistematica, e quando necessario adeguare, le prescrizioni che ostacolano la densificazione centripeta degli insediamenti in ambito urbano (ACS, SAB, SLB). Non vanno però dimenticati quei Comuni caratterizzati da una struttura ancora fortemente rurale che, dalla loro posizione in parte periferica, si vedono costretti a lottare contro una popolazione in costante calo e sono confrontati a vuoti dentro e fuori le zone edificabili (ACS). In questi casi, la delimitazione di nuove zone edificabili non deve reagire a una crescita della popolazione, ma promuovere attivamente l'insediamento di nuove aziende e di nuovi abitanti (ACS, SAB, SLB). Lo sviluppo del territorio rurale risulta ostacolato sia dal punto di vista del calcolo dello sviluppo demografico sia dal punto di vista dell'insufficiente urbanizzazione. Si acuisce così il divario tra città e campagna e si aggravano i problemi legati alla pianificazione del territorio, nella misura in cui questo squilibrio è accompagnato da un incremento del pendolarismo con il conseguente e sensibile aumento di traffico (Fenaco).

Una valutazione di dettaglio della situazione allo scopo di individuare potenzialità da sfruttare non può essere effettuata **sulla base di un'analisi statistica generale** (Costruzione Svizzera, FSU, IGS, SIA, Città di Zurigo, UCV). Le statistiche e le prognosi possono essere utilizzate al massimo per rendere plausibili valutazioni e proiezioni (IGS). Affermazioni di natura tecnica e matematica non devono prevalere rispetto alla considerazione dell'interesse generale (SG). Il metodo di calcolo applicato per stabilire la grandezza massima della zona edificabile è respinto (BE; PBD), poiché creerebbe strozzature in località ampiamente urbanizzate (BE, JU; Delémont). Il numero di ipotesi sulle quali si fonda il metodo, senza che vengano mai sottoposte a verifica, fa dubitare del **valore scientifico del sistema**; vi è il pericolo di cadere nell'arbitrario (NE, SZ).

Il **fabbisogno di superfici abitative** aumenta a causa dei cambiamenti demografici, delle tendenze sociali e del crescente benessere, e di ciò non si tiene sufficientemente conto (SG; UDC; ACS; usam). Per dare il necessario equilibrio al **mercato fondiario** è necessario garantire un'offerta sufficiente (SG; ACS). La riduzione delle zone edificabili rischia di provocare un aumento massiccio dei prezzi immobiliari, facendo esplodere i costi legati all'attività economica e all'abitazione (SVIT).

Il disciplinamento proposto finisce per premiare i Cantoni che finora, soprattutto a causa di una gestione delle zone edificabili generosa e non veramente pianificata, hanno visto la loro popolazione aumentare considerevolmente (BE; PBD; ACS). I Cantoni le cui zone edificabili presentano già ora una densità superiore alla mediana devono poter mantenere i propri valori attuali, mentre i Cantoni le cui zone edificabili presentano invece una densità inferiore, avranno a disposizione tre periodi di pianificazione – vale a dire 45 anni – per raggiungere il valore di densità mediano (BE; PBD; ACS).

Se il Cantone deve distribuire sui Comuni le zone edificabili, esiste il pericolo che quest'ultimi vengano messi in concorrenza tra loro. Perciò è importante che il Cantone possa **trattare a posteriori**, per i singoli casi, il fabbisogno (di azzonamento) che avrà definito sulla base dei propri rilevamenti e che non dipenda in maniera unilaterale dai dati forniti dall'UST. È difficile fare una prognosi sullo sviluppo futuro delle zone edificabili, poiché ad esempio non è chiaro fin dal principio quali aree vadano considerate, o meno, zone residenziali, zone miste o zone centrali (SZ).

Dal punto di vista tecnico, il **metodo** proposto ha senz'altro molti **pregi**. Permette di evitare molti ostacoli dovuti alle differenze tra le normative cantonali, puntando sul calcolo di una densità di utilizzazione. Il calcolo non dipende in questo modo dalla disponibilità nel Cantone di una serie temporale di dati statistici sulle zone edificabili. Positivo è anche che i Cantoni possano ricorrere a proprie analisi sulle zone edificabili costruite e non, senza dovere dipendere dalla Confederazione. Ai Cantoni continua, inoltre, a essere affidata in larga misura la distribuzione delle zone edificabili all'interno del proprio territorio (SG).

Il metodo per calcolare il fabbisogno di zone edificabili è sbagliato, sin dall'approccio. Da un punto di vista pianificatorio è insufficiente derivare questo fabbisogno dall'attuale consumo di suolo per tipo di Comune. I Cantoni, inoltre, sono trattati iniquamente: quelli che finora hanno adempiuto in maniera esemplare ai loro compiti pianificatori sono nettamente penalizzati rispetto a quelli meno diligenti. Per calcolare il fabbisogno di zone edificabili occorre fare riferimento alle Direttive tecniche. Non è necessario sancire nell'OPT un'ulteriore base legale a questo scopo. Si chiede, pertanto, che sia nuovamente verificata in maniera accurata l'effettiva necessità di tutte le disposizioni che concernono il calcolo delle zone edificabili (FSU Mittelland).

Perché non si utilizza l'**indicatore** elaborato nel quadro del Programma nazionale di ricerca 54 per misurare la **frammentazione degli insediamenti** e approfondito ulteriormente su incarico dell'ARE? Per definire le dimensioni complessive delle zone edificabili in un Cantone è necessario valutare la **quota di zone edificabili non ancora sfruttate**, che risulta dai rilevamenti statistici (BE). È necessario trovare **soluzioni differenziate** per Cantoni grandi ed eterogenei (BE, GR, JU; Delémont, NwBR, RKBM), in modo che azzonamenti in posizioni centrali e con un buon grado di urbanizzazione non debbano dipendere da dezonamenti in Comuni periferici (BE, GR, JU; Delémont).

Si chiede una radicale **rielaborazione del metodo** (TI) in una collaborazione Confederazione - Cantoni (BE, GR; PBD, UDC; usam) e coinvolgendo anche l'economia privata (Economiesuisse). Il metodo non deve essere sancito nell'OPT, basta definirlo nelle Direttive tecniche (BE).

Il metodo non offre nessun margine d'azione per gestire le zone in cui l'evoluzione demografica è stagnante. Nel caso di riconversioni occorre applicare il **principio di proporzionalità** (GR).

Non si tiene sufficientemente conto dell'eventualità che le riserve di zone edificabili siano troppo esigue per gli abitanti e i posti di lavoro previsti. Se il **fabbisogno** di zone edificabili supplementari è **comprovato**, non devono essere applicate le disposizioni transitorie (BS).

La **tipologia dei Comuni** alla quale si fa ricorso è, sotto diversi aspetti, **carente**; non esistono però alternative valide a livello nazionale. Occorre chiarire che questa tipologia non può essere in nessun modo vincolante per i Cantoni al momento di attuare il piano direttore (ACS). Un raffronto sulla base di dati tipologici presenta dei limiti. Per quanto riguarda le zone edificabili, ad esempio, i bisogni di un Comune turistico del Vallese divergono da quelli di un Comune turistico situato in un'altra regione alpina (VS).

Dello sviluppo criticato sono in parte responsabili, tuttavia, anche le **autorità statali**, in particolare la Confederazione che, infatti, **non ha applicato gli strumenti giuridici vigenti in maniera abbastanza mirata**. Quando l'unica priorità è proibire, sulla base di disciplinamenti statali unilaterali, singoli sviluppi ed eccessi, la pianificazione territoriale non

garantisce più la necessaria compensazione degli interessi e la tutela della proprietà (Economiesuisse).

2.4 Richieste di ulteriori adeguamenti

2.4.1 Disposizioni esecutive relative all'articolo 5 R LPT

I Cantoni devono essere tenuti a garantire che anche i Comuni possano approfittare dei ricavi derivati dalla compensazione dei vantaggi pianificatori. Il diritto cantonale deve potere prevedere una compensazione tra i Comuni. Occorre fare in modo che i Cantoni disciplinino una compensazione intercantonale attraverso un concordato (ACS, SAB, SLB).

L'OPT deve stabilire che i proventi della tassa sul plusvalore siano destinati a finanziare in prima linea le indennità per espropriazioni materiali. Vincolare chiaramente questi proventi al finanziamento di misure a livello comunale permetterebbe di compensare gli svantaggi indotti dalla deduzione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare (Economiesuisse). L'OPT potrebbe anche destinare questi ricavi alla promozione dei trasferimenti di zone edificabili da ubicazioni sfavorevoli a ubicazioni vantaggiose (RZU, ZPG, ZPZ).

Per l'agricoltura è fondamentale che gli introiti siano impiegati esclusivamente per indennizzare il ridimensionamento di zone edificabili, mantenere superfici coltivate e risanare superfici industriali dismesse (USC; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, CNAV, FBV-UPF, LOBAG, Swiss Beef, ZBV).

2.4.2 Disposizioni esecutive per l'articolo 15 capoverso 4 R LPT

Nell'AP OPT mancano disposizioni esplicite per l'applicazione delle prescrizioni LPT relative alla creazione di nuove zone edificabili (art. 15 cpv. 4), in particolare per quanto riguarda il frazionamento delle superfici coltivate e la garanzia della loro disponibilità sul piano giuridico (PES, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

2.4.3 Articolo 8 OPT

L'articolo 8 OPT sulle direttive tecniche per l'allestimento dei piani direttori deve essere completato. In un secondo periodo occorre stabilire che se un Cantone decide di non rispettare tali direttive, è tenuto a dimostrare che, attraverso il metodo alternativo adottato, gli obiettivi e i principi della LPT possono essere applicati meglio o almeno nella stessa misura (PEV, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, SHS, FP, ATA, WWF; Archeologia Svizzera, PUSCH, ASPU).

2.4.4 Qualità degli insediamenti

Alcuni partecipanti alla procedura invitano a verificare in che misura temi come la qualità generale degli insediamenti, la questione dei loro margini o il loro inserimento armonico nel paesaggio, possano essere concretizzati per mezzo delle disposizioni esecutive dell'OPT (AG; CDPNP). Ad esempio con le prescrizioni relative al piano direttore (art. 5 e 5a) o come disposizione specifica per precisare i nuovi articoli 8 e 8a LPT (AG). Altri chiedono di aggiungere all'ordinanza una nuova sezione, intitolata "Spazi verdi pubblici e spazi liberi", nella quale si stabilisca che la pianificazione delle utilizzazioni è tenuta a riservare, all'interno degli insediamenti, una quantità sufficiente di queste superfici. L'articolo non deve contemplare prescrizioni quantitative, ma fare in modo che, al momento della costruzione, del rinnovamento o della densificazione di quartieri residenziali, sia tenuta nella giusta considerazione la necessità di garantire superfici verdi e spazi liberi e che questi siano compresi fin dall'inizio nel processo di pianificazione (Pro Natura, ATA).

II **Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio**

1 **Delimitazione e urbanizzazione di zone edificabili (art. 5a, 30, 30a, 30b, 32 e 52a)**

1.1 **Articolo 5a**

1.1.1 **In generale**

La **rubrica** deve riferirsi all'articolo 15 LPT (BS). Il termine "prescriptions" (ted.: "Vorgaben"; it.: "direttive") è inappropriato (FR). È meglio evitare stime sul numero di occupati (GR).

Occorre un capoverso supplementare per stabilire che il Cantone, **allo scopo di determinare il suo fabbisogno di zone edificabili**, valuta, nel piano direttore, anche il **collegamento alla rete dei trasporti** (LOBAG, Swiss Beef) e il potenziale offerto dalle **superfici dismesse** e poco utilizzate che si trovano entro il perimetro del **comprensorio insediativo** esistente (USC; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, CJA, CNAV, FBV-UPF, ZBV).

Un capoverso supplementare dovrebbe precisare che il piano direttore attribuisce i compiti necessari per fare in modo che le zone edificabili esistenti e quelle nuove siano costruite e densificate con efficacia e risparmiando terreno (ASPU).

1.1.2 **Capoverso 1**

Il capoverso deve essere **stralciato** (BE, FR; CP) in quanto va oltre le indicazioni del legislatore (BE; CP) ed è troppo esteso (OW).

Il Cantone deve anche definire su quali proiezioni si basa in merito alla superficie abitabile pro capite (UDC; ACS; Fenaco, Gastro Suisse, HEV SG, KGV, usam) o allo sviluppo delle infrastrutture per determinare il suo fabbisogno di zone edificabili (USC; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, CJA, FBV-UPF, VTL, ZBV).

1.1.3 **Capoverso 2**

Il capoverso va **stralciato** (AR, BE, FR, JU, NE, SG, TG, VS, ZG; PPD, PLR, UDC; ACS, SAB; usam; Costruzione Svizzera, IGS, COPC, SVIT, CATEF, Delémont, Gewerbe LU, Schneider U., Schneider A., SLB, VSGP; ASIG). Il suo contenuto **dovrebbe figurare**, piuttosto, **nelle Direttive tecniche sulle zone edificabili** (LU). Questa proposta è totalmente **inaccettabile** (FER). È **priva di basi legali** (FRI). È sufficiente chiedere ai Cantoni di determinare la crescita (VD) sulla base di scenari e di elementi plausibili (FR, SG). Perlomeno, l'**onere della prova va invertito** (AR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, TG, UR, VD, ZG; PPD, UDC; ACS, SAB; usam; Costruzione Svizzera, DCPA, HEV, IGS, COPC, SSIC, Delémont, Gewerbe LU, SLB). Bisogna limitarsi a esigere dal **Cantone** che **spieghi**, nel piano direttore, perché le sue ipotesi sono più plausibili (AI; PPD).

Il Cantone è tenuto a provare che le sue ipotesi sono più plausibili se esse superano lo **scenario medio** dell'UFS (PEV, pvl, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, SHS, FP, ATA, WWF; Archeologia Svizzera, ASPU). È lo scenario medio che deve fungere da riferimento (PUSCH). Se il Cantone vede la sua popolazione e il numero di occupati aumentare più di quanto previsto e se, di conseguenza, cresce lo sfruttamento delle sue zone edificabili, può autorizzare nuovi azionamenti (pvl).

Anche le proiezioni sulla crescita della **popolazione residente** devono far capo agli scenari dell'UFS (AG, BS; HVCH-HD, Pro Natura, SHS, FP, ATA, WWF; Archeologia Svizzera). La disposizione non deve tenere conto solo degli occupati, ma anche degli abitanti (VD). Anche per l'evoluzione della popolazione residente occorre prevedere la possibilità di derogare, con opportune argomentazioni, agli scenari dell'UFS (GE; PPD; HEV, UCV).

Le proiezioni demografiche dell'UFS **non devono sostituire** né ostacolare **il processo politico nei singoli Cantoni** (AI, AR, GL, GR, JU, NW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG; PPD; Costruzione Svizzera, DCPA, Delémont, IGS, COPC, SSIC). **Non sono molto utili** per stabilire quale sarà il fabbisogno di zone edificabili su un periodo di 15 anni (AI, AR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, TG, UR, ZG; Costruzione Svizzera, DCPA, Delémont, IGS, COPC). **Non sono adatte a orientare** lo sviluppo del territorio e, d'altra parte, l'UFS **non raccoglie dati a questo scopo** (AI, AR, BE, GL, GR, JU, LU, NW, SH, TG, UR, ZG; PBD; DCPA, COPC, SSIC, Delémont). **Fungono solo** da riferimento indicativo (VD). Si limitano a evidenziare le **tendenze** in atto (BE; PBD). Se si fondano in modo determinante sullo sviluppo demografico quale si è delineato finora e sulle attuali riserve edificabili, che sono sovradimensionate, vanno considerati inadeguati (Pro Natura, ATA). L'unica possibilità è che i dati dell'UFS siano utilizzati per convalidare le proiezioni delineate dai Cantoni (AI, AR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, UR, ZG; Costruzione Svizzera, DCPA, IGS, COPC, Delémont). Questa base statistica offre l'opportunità di elaborare risultati poi paragonabili a livello nazionale. Ai Cantoni, tuttavia, va lasciata la possibilità di continuare a calcolare autonomamente i propri andamenti demografici (NW).

Scenari sull'evoluzione del numero di occupati non possono esistere, ed è quindi inutile farvi riferimento: bisognerebbe piuttosto riflettere all'introduzione e al finanziamento di strumenti che permettano proiezioni in questo ambito, dapprima a livello federale, poi cantonale (FR, JU; Delémont).

Poiché la Costituzione affida la pianificazione del territorio alle autorità cantonali, spetta alla Confederazione dimostrare se e in che misura esse si sbagliano (AI, FR). L'onere di provare che le proiezioni statistiche cantonali non sono plausibili deve essere assunto dalla Confederazione (AR, GL, GR, JU, NW, SG, SH, TG, UR, ZG; Costruzione Svizzera, DCPA, CP, Delémont, IGS, COPC). Fissare questi parametri a livello di ordinanza **non rispetta la gerarchia di competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni**; essi dovrebbero piuttosto figurare nelle Direttive tecniche sulle zone edificabili (AI, AR, GL, GR, JU, NW, SG, SH, TG, UR, ZG; Costruzione Svizzera, DCPA, Delémont, IGS, COPC).

L'articolo va completato indicando le basi cui fare riferimento per determinare le proiezioni del numero di occupati (ZH). Per quanto concerne il numero di occupati, ad ogni modo, una previsione a lungo termine è fondamentalmente impossibile (AR, GL, GR, JU, LU, SH, SZ, TG, UR, ZG; Costruzione Svizzera, DCPA, Delémont, IGS, COPC).

1.1.4 Capoverso 3

Il capoverso va stralciato (BE, FR, OW, SG; UDC; CP, usam; Gewerbe LU, HEV SG, KGV, UCV, VSGP). È superfluo (Gastro Suisse).

Occorre distinguere tra i compiti, vincolanti per le autorità, che il piano direttore attribuisce al Cantone, alle regioni o ai Comuni, e gli strumenti, vincolanti per i proprietari, attraverso i quali questi compiti devono essere adempiuti (zona di pianificazione, esecuzione sostitutiva) (ZH).

Una lettera supplementare dovrebbe precisare che le zone edificabili esistenti e quelle nuove devono essere edificate e densificate con efficacia e risparmiando terreno; l'obiettivo è economizzare superfici (PSS, pvl; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FP, ATA, WWF).

Le cifre alle quali riferirsi per dimensionare le zone edificabili (tasso cantonale di sfruttamento) vanno rettificare. Una direttiva federale ha senso per i Cantoni ed è efficace solo se semplice, chiara, vincolante e sufficientemente drastica. Una direttiva dove, tra le

righe, si afferma che nella metà dei Cantoni le zone edificabili sono in numero insufficiente entra in contraddizione con il mandato costituzionale e con quello legislativo (IRL).

Lettera a

Se la disposizione sarà accolta nel testo definitivo (FR, SG), “di continuo” va sostituito con “ogni 5 anni” (USC; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, CATEF, CNAV, FBV-UPF, SGBV, UF-SG, ZBV) o “periodicamente” (AR, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG; PPD; ACS, SAB; DCPA, Delémont, Fenaco, COPC, LBV, LOBAG, USDCR, SSIC, SLB, SOBV, Swiss Beef, ZBB). Raccogliere una volta l'anno, sulla base delle revisioni dei piani di zona, i dati relativi agli azionamenti, ai cambiamenti di destinazione e ai dezonamenti è largamente sufficiente (BL).

Lettera c

La disposizione va stralciata (VS; HEV, UCV) in quanto non trova alcuna base nella LPT (Economiesuisse; HEV).

Il periodo di 5 anni è adeguato (UCS). È troppo breve, poiché l'applicazione avviene nell'ambito di una revisione delle pianificazioni locali (SO). L'autorità competente può prorogare di qualche anno le zone di pianificazione (FR, SO). Se la lettera c sarà mantenuta, il termine previsto dovrà essere prolungato di conseguenza (FR). Un periodo di 10 anni sarebbe adeguato (SO).

1.1.5 Capoverso 4

La disposizione va stralciata (FR, SG; UDC; CP, Gewerbe LU, HEV SG, KGV, usam). È superflua (Gastro Suisse).

La qualificazione “palesamente sovradimensionate” va precisata (LU; UF-SG) nell'OPT (AG) o nel rapporto esplicativo (AI, AR, BL, GL, GR, JU, NW, SG, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, Delémont, COPC). È inappropriato riferirsi, in un'ordinanza, a una differenziazione che si fonda su cifre indicative riportate in un allegato a direttive tecniche (FR).

Non si coglie la differenza con le condizioni poste ai Cantoni le cui zone edificabili non sono “palesamente sovradimensionate”; anche i Cantoni che non sono toccati dal capoverso 4 sono tenuti a prendere misure e a rispettare scadenze (AG). Non si dice nulla di quei Cantoni che sarebbero obbligati a ridurre le dimensioni delle loro zone edificabili, ma meno drasticamente (FR).

L'applicazione della nuova LPT dovrebbe concentrarsi innanzitutto sul futuro, ossia su una nuova delimitazione della zona edificabile: in fin dei conti le riconversioni, con l'inevitabile sequela di conflitti e di risarcimenti, assorbirebbero molte energie e non sarebbero d'aiuto alla pianificazione territoriale (UDC; Costruzione Svizzera, IGS). Le zone edificabili vanno considerate “palesamente sovradimensionate” solo quando lo sfruttamento non raggiunge il 90 % (UDC; Costruzione Svizzera, Fenaco, IGS, SSIC, SVIT, ASIG). In una fascia compresa tra 90 e 95 % di sfruttamento, contro evoluzioni indesiderate si può agire scaglionando nel tempo gli interventi di urbanizzazione ed evitando di giungere a riconversioni; di fronte alla garanzia della proprietà fondiaria, infatti, queste ultime costituiscono un problema (UDC; Costruzione Svizzera, HEV SG, IGS, KGV). Le zone edificabili sono palesamente sovradimensionate quando lo sfruttamento è inferiore al 95 % (CATEF, PUSCH, ASPU).

1.2 Articolo 30

1.2.1 In generale

Il Canton Uri accoglie positivamente la modifica dell'OPT riguardante l'azionamento delle superfici di avvicendamento delle colture. Il Canton Zurigo apprezza la maggiore attenzione riservata a quest'ultime e alla necessità di garantirne una quantità sufficiente; in particolare 12/51

approva che il capoverso 1^{bis} ponga condizioni più restrittive per il loro azzonamento. Poiché, tuttavia, teme che alcuni sintagmi (ad es. “non è ragionevolmente possibile raggiungere”, “stato attuale delle conoscenze”, “impiegate in modo ottimale”) si prestino a interpretazioni troppo disparate, chiede condizioni più precise. Il Canton Vallese rammenta che la questione delle superfici di avvicendamento dovrà essere riesaminata anche durante la 2a fase di revisione della LPT.

Le direttive di applicazione concernenti gli articoli 3 capoverso 2 lettera a e 15 capoverso 3 R LPT sono importanti e necessarie per adempiere al mandato legislativo. Tuttavia, le modifiche proposte non appaiono abbastanza chiare e non sono sufficientemente incisive per garantire la salvaguardia delle superfici di avvicendamento (PEV; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF, PUSCH).

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione chiedono che la questione delle superfici di avvicendamento sia affrontata nell'ambito della 2a fase di revisione della LPT. Pretendono pertanto, alcuni esplicitamente, altri implicitamente, che le modifiche proposte per l'articolo 30 siano stralciate (GR, SG, SZ, TG, TI, VD; PPD, UDC; alcuni Comuni membri dell'ACS; Economiesuisse; SSIC, SVIT; usam; analogamente Gastro Suisse e Gewerbe LU; Costruzione Svizzera; USPI; analogamente HEV). Altri si esprimono in termini meno assoluti, pur chiedendo altresì di sopprimere l'integrazione al capoverso 2 (AI, NW; COPC).

Il Canton Svitto ricorda che la necessità di ponderare i vari interessi in gioco quando si azzonano superfici di avvicendamento è già contemplata dalla prassi e dalla giurisprudenza. Il Canton Vaud considera che questa disposizione non chiarisca in alcun modo la situazione quale si presenta attualmente. Da più parti si chiede di evitare in tutti i modi di pregiudicare la prevista 2a fase di revisione della LPT (UDC; analogamente Economiesuisse; usam, analogamente Gastro Suisse e Gewerbe LU; analogamente USPI e HEV).

Diversi partecipanti alla consultazione chiedono che il piano settoriale concernente le zone di avvicendamento sia elaborato prima della 2a fase di revisione della LPT (AI, GR, NW, analogamente SG, TG; COPC). Il Canton Friburgo domanda alla Confederazione di procedere a una revisione del piano settoriale entro i 3 anni che seguiranno l'entrata in vigore della nuova legislazione federale.

Nelle regioni con terreni idonei alla coltivazione, le condizioni per un'agricoltura produttiva sono eccellenti. Poiché un settore primario moderno ha bisogno di edifici al passo con i tempi e quindi anche nuovi e più spaziosi, e poiché queste infrastrutture devono sorgere nelle zone agricole, va concessa la possibilità di costruire, nel rispetto delle condizioni attuali, anche su superfici di avvicendamento (USC, AgorA, AgriGenève, BBV, BVA, in termini assoluti BVBB, CJA, CNAV, LBV, USDCR, SGBV) e fuori dalle zone residenziali (CJA, CNAV, FBV-UPF). Ciò vale anche per la diversificazione, ad esempio per le fattorie che tengono cavalli o praticano attività legate all'agricoltura (CJA, CNAV, FBV-UPF).

I terreni coltivabili costituiscono la nostra principale risorsa per produrre derrate alimentari. Preservarli è un obiettivo fondamentale e, per questo motivo, vanno poste le giuste priorità, evitando gli eccessi (CJA, CNAV, FBV-UPF). L'introduzione di misure compensatorie non dovrebbe ostacolare la costruzione di edifici agricoli. Le condizioni per ottenere un'autorizzazione permettono di considerare nel giusto modo l'importanza dei terreni coltivabili e la necessità di conservarli. Va ricordato che la perdita di terreni agricoli pregiati, un fenomeno in rapido aumento, non è dovuta in primo luogo alla costruzione di edifici legati all'agricoltura (analogamente AGRO, CNAV, FBV-UPF).

1.2.2 Capoverso 1^{bis}

Per garantire le superfici di avvicendamento necessarie, la perdita di terreni destinati ad altri scopi deve essere compensata dezonando un'area corrispondente (PEV, pvl, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF, PUSCH). Una compensazione qualitativa non basta, non solo perché terreni pregiati possono solo difficilmente essere sostituiti mediante bonifiche fondiari, ma anche poiché, mediante interventi di tipo qualitativo, sovente si modificano

terreni che svolgono altre funzioni importanti (ad es. garantire la biodiversità) (PEV, pvl, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, ATA, WWF, PUSCH).

Le superfici di avvicendamento, d'altronde, non vanno perse solo a causa di azzonamenti, ma anche per la costruzione, in zona agricola, di edifici e impianti non agricoli oppure in seguito a interventi ecologici di sostituzione, poiché irreversibili (BE; USC, AgorA; analogamente AgriGenève, BBV, BVA, BVBB, BVSH, CJA, CNAV, LOBAG, USDCR, SGBV).

Le perdite di superfici di avvicendamento a favore di scopi non agricoli, in particolare in seguito a nuovi azzonamenti, devono essere ridotte al minimo e, quando non è possibile evitarle, devono essere compensate. L'obiettivo primario della revisione della LPT era infatti arginare le perdite di queste superfici (USC, AgorA, BVA, BVBB, BVSH, CJA, CNAV, LOBAG). La disposizione va precisata. È possibile azzonare le superfici di avvicendamento in zone edificabili ai sensi dell'articolo 15 LPT, costruirvi edifici a scopi non agricoli o sottrarle durevolmente all'uso agricolo, solo se: a) il Cantone prova di aver vagliato tutte le alternative all'azzoneamento e di aver esaurito i potenziali presenti all'interno del comprensorio insediativo esistente; b) non intervenire sulle superfici di avvicendamento impedirebbe di raggiungere un obiettivo considerato di primaria importanza anche dal Cantone; c) si garantisca che alle superfici di avvicendamento si attingerà nella misura dello stretto indispensabile, che esse saranno sfruttate in modo oculato e che la perdita sarà compensata (USC, AgorA, BBV, BVA, BVBB, BVSH, CJA, CNAV, LOBAG; USDCR solo per quanto riguarda l'incipit).

La disposizione va precisata: le superfici di avvicendamento possono essere edificate o azzionate, solo se: a) l'ubicazione vincolata di edifici agricoli rende necessaria l'utilizzazione di queste superfici; b) il Cantone garantisce, in qualsiasi caso, che il perimetro azzonato sarà compensato, sul territorio dello stesso Comune, con una nuova superficie di avvicendamento qualitativamente equivalente al 100 % (SGBV).

Secondo l'articolo 30 capoverso 1^{bis} lettera a le superfici di avvicendamento potranno essere azzionate "soltanto se, senza sfruttare tali zone, non è ragionevolmente possibile raggiungere un obiettivo importante anche dal punto di vista del Cantone". Questa formulazione non è per niente chiara. L'ordinanza dovrebbe almeno elencare, a titolo d'esempio, qualcuno di questi "obiettivi importanti", altrimenti risulta impossibile valutare la portata di questo capoverso. Un'interpretazione troppo restrittiva degli obiettivi in questione limiterebbe considerevolmente il margine d'azione lasciato alla pianificazione del territorio; la disposizione, d'altra parte, manca di un appiglio sufficientemente solido nel testo della LPT (ASPAN).

Un'integrazione concerne l'articolo 30 capoverso 1^{bis} lettera a, in base al quale le superfici di avvicendamento possono essere azzionate solo se, in caso contrario, sarebbe impossibile raggiungere un obiettivo importante per il Cantone. In sede giudiziaria, questa nuova formulazione risulterebbe di difficile impiego. Le condizioni per azzonare superfici di avvicendamento dovrebbero per lo meno riferirsi alla legge. Il punto di partenza sono gli obiettivi espressi all'articolo 1 capoverso 1 LPT. La formulazione va sostituita con "i bisogni della popolazione e dell'economia" (ACS; HEV SG, KGV).

L'azzoneamento di superfici di avvicendamento non deve essere consentito unicamente in presenza di obiettivi importanti per il Cantone. In vista della densificazione, nell'accorpore gli elementi del comprensorio insediativo bisognerebbe tener conto anche di superfici importanti a livello di agglomerato. La formulazione va sostituita con "un obiettivo importante anche dal punto di vista del Cantone e/o dell'agglomerato" (UCS).

La formulazione "un obiettivo importante anche dal punto di vista del Cantone" che figura nel capoverso 1^{bis} non è sufficientemente chiara e incisiva. Va sostituita con "progetti di importanza cantonale" (PEV; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF, PUSCH).

Concetti vaghi come "non è ragionevolmente possibile raggiungere", "stato attuale delle conoscenze", "sfruttate in modo ottimale" non sono adatti alla prassi (BL, SG, SZ, ZH), al

punto che ci si chiede se un'integrazione dell'ordinanza sia effettivamente necessaria. Gli elementi indistinti (incl. "obiettivo importante") devono essere precisati nel rapporto esplicativo (OW). Le condizioni dovrebbero essere più pertinenti (BL, ZH).

Per tenere debitamente conto del dettato legislativo (art. 15 cpv. 3 R LPT), è fondamentale porre ostacoli di una certa portata all'azzone delle superfici di avvicendamento. Attingere a queste superfici deve essere possibile solo quando le riserve di utilizzazione sono state ampiamente esaurite (OW).

È importante che il capoverso 1^{bis} lasci ai Cantoni un certo margine per giudicare autonomamente se mancano alternative ragionevoli e come sfruttare in modo ottimale le superfici (GE).

Il rapporto esplicativo distingue tra il campo d'applicazione del capoverso 1 (quando esiste una riserva di superfici di avvicendamento) e quello del capoverso 2 (quando il contingente minimo non è più garantito), ma il Canton Friburgo ritiene che ciò non emerga dalla disposizione presentata in consultazione. Si chiede pertanto se essa possa realmente entrare in linea di conto prima che sia rivisto il piano settoriale. Considera inoltre che andrebbe mantenuto l'articolo 30 OPT nel suo dettato attuale, sostituendo la modifica proposta (cpv. 1^{bis} e 2) con un capoverso che stabilisca l'obbligo di un'utilizzazione concentrata del territorio in caso si attinga alle superfici di avvicendamento. Queste disposizioni potranno poi essere precisate durante la 2a fase di revisione della LPT e dopo che la Confederazione avrà modificato il piano settoriale.

1.2.3 Capoverso 2

Il nuovo periodo iniziale dell'articolo 30 capoverso 2 stabilisce che la quota debba essere assicurata "in ogni caso": esso è troppo restrittivo e non tiene conto delle specificità cantonali. La versione in vigore è ampiamente sufficiente (BE; HEV).

Secondo il capoverso 2, il Cantone è tenuto a garantire costantemente la quota minima delle superfici di avvicendamento, e ciò "in ogni caso": questa puntualizzazione non figura nella LPT e non deve quindi essere aggiunta nell'ordinanza (GDPT, FER).

Il primo periodo del nuovo articolo 30 capoverso 2 va oltre quanto sancito dall'articolo 3 capoverso 2 lettera a R LPT. La LPT stabilisce che occorre garantire, su scala nazionale, una quantità sufficiente di superfici di avvicendamento. Nel caso emerga una lacuna, il Consiglio federale potrebbe verificare se il contingente attribuito al Cantone sia ancora adeguato oppure se occorra rivalutare interamente la situazione, sia per quanto riguarda la delimitazione sia per quanto riguarda l'attribuzione delle superfici (ACS).

Porre come condizione una sostituzione completa delle superfici di avvicendamento limita eccessivamente il margine d'azione (si pensi, ad es., a strutture per lo svago costruite all'esterno del comprensorio insediativo). Il Canton Zurigo in particolare, al quale è stato assegnato un contingente elevato, non riuscirebbe, o riuscirebbe molto difficilmente, a realizzare una compensazione nei termini previsti. Occorre rinunciare a questa disposizione. I dettagli legati all'applicazione dell'articolo 15 capoverso 3 R LPT vanno lasciati alla prassi (RWU).

1.3 Articolo 30a

1.3.1 In generale

L'articolo deve essere **stralciato** (AI, AR, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG; PPD, UDC; usam; Costruzione Svizzera, DCPA, Gastro Suisse, Gewerbe LU, IGS, COPC, SSIC, SVIT; Delémont, USPI, ASIG, VSLG-ADPR). Esso va respinto (FRI). Il Canton Friburgo propone di sostituirlo con un nuovo capoverso all'articolo 5a, dove si precisi che il metodo per definire le dimensioni dei piani di zona è obbligatoriamente parte costitutiva del piano direttore cantonale.

Il metodo previsto è **appropriato** (UCS) e sufficientemente plausibile (RZU, ZPG, ZPZ). Il Canton Soletta accoglie favorevolmente il ridimensionamento delle zone edificabili in funzione della mediana nei Comuni dello stesso tipo. Il riferimento non dovrebbe essere il valore mediano, bensì **il quarto più efficiente dal punto di vista dello sfruttamento delle superfici** delle unità territoriali comparabili (PEV, pvl, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF). La massima “superficie richiesta” che il Cantone può far computare non deve in alcun caso superare, rispettivamente, i 400 m² (PEV, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF) o i 300 m² (pvl) per abitante e persona occupata.

La disposizione deve essere **verificata** alla luce delle **diverse competenze** e della loro **attribuzione** nei vari livelli legislativi; il suo contenuto, per lo meno in parte, va limitato alle Direttive tecniche sulle zone edificabili e all’Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice (TI; ASPAN).

Occorre valutare in che misura il metodo di calcolo proposto possa essere **esteso** a un **quadro di riferimento qualitativo**, basato a sua volta sul Progetto territoriale Svizzera; questo approccio integrativo potrebbe essere d’aiuto per stabilire priorità e punti nodali dello sviluppo territoriale (ERR; RZU, Città di Zurigo, ZPG).

La **differenziazione tra zone per l’abitazione, zone miste e zone centrali** da un lato e zone per il lavoro non è direttamente deducibile dal testo di legge; è tuttavia fondamentalmente comprensibile e dovrebbe essere giuridicamente conforme (SO) oppure quanto meno funzionale agli scopi perseguiti (UCS). Sulla base della legislazione federale, le condizioni quadro che occorre rispettare sono le stesse per tutti i tipi di zone edificabili (AI, AR, GL, GR, JU, LU, SG, SH, TG, UR, ZG; PPD, UDC; usam; Costruzione Svizzera, DCPA, IGS, COPC, SVIT; Delémont). È inappropriato trattare in modo diverso le zone per l’abitazione, quelle miste e quelle centrali da un lato, e le zone per il lavoro dall’altro (AI, AR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, TG, TI, UR, VS, ZG; PPD; Costruzione Svizzera, DCPA, IGS, COPC, Delémont, FSG); si tratta di una distinzione che la legge non fa (FR; SVIT, ASPAN).

Per il **fabbisogno**, è sufficiente indicare un orizzonte di **15 anni** (AR, BL, GL, GR, GR, JU, LU, NE, SH, TG, UR, ZG; PPD; Costruzione Svizzera, DCPA, Delémont, IGS, COPC). I dettagli concernenti il metodo di calcolo vanno demandati alle Direttive tecniche sulle zone edificabili (AG, AI, AR, BE, BL, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, TG, UR, ZG; PPD, UDC; usam; Costruzione Svizzera, DCPA, IGS, COPC, SSIC, SVIT; Delémont). Riprendere ampie parti di quest’ultimo nell’OPT è giuridicamente problematico, poiché in tal modo si attribuisce loro un carattere di norma giuridica (ASPAN).

Nel definire le dimensioni e la posizione delle zone edificabili di un intero Cantone, così come in caso di eventuali nuovi azzonamenti, occorre tener conto della qualità dei terreni, allo scopo di preservare quelli più pregiati (USC; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, FBV-UPF, ZBV).

1.3.2 Capoverso 1

Il capoverso 1 dovrebbe ricordare anche le zone per il lavoro (PUSCH, RWU, FSG, ASPU). Invece di menzionare i singoli tipi di zona, sarebbe meglio parlare di “diversi tipi di zona edificabile” (UF-SG).

1.3.3 Capoverso 2

La definizione è **di difficile comprensione** (OW) e **oscura** (TI, ZH; ACS, SAB; USC; AgorA, AGRO, BBV, BVA, BVBB, BVSH, CATEF, CP, CFNP, FBV-UPF, FRI, HEV, HEV SG, KGV, LOBAG, USDCR, SGBV, SLB, SOBV, ZBV). Il capoverso va **stralciato** (AG, OW, SZ; ACS, SAB; Aqua Nostra, SLB, UCV) o **riformulato** (ZH; ACS, Schneider U., Schneider A.). Dovrebbe figurare, piuttosto, nelle Direttive tecniche sulle zone edificabili (Gastro Suisse), i cui passi, d’altra parte, sono **più chiari** e comprensibili (SAB, SLB). Riferirsi al valore mediano **non è sufficientemente restrittivo**, e si teme che ciò non riesca a porre un freno alla crescente frammentazione degli insediamenti (AG). Il capoverso 2 non favorisce la ^{16/51}

densificazione poiché si riferisce a un coefficiente esistente, che non è sempre ottimale (AgriGenève). Integrazione: nel calcolare le capacità cantonali occorre tenere adeguatamente conto, a proposito delle zone centrali, della possibile densificazione centripeta (Fenaco).

Nel caso di **aggregazioni**, i Comuni un tempo autonomi devono continuare a essere considerati come singole unità territoriali, con la loro tipologia originale (PLR; ACS, SAB, SLB).

1.3.4 Capoverso 3

Bisogna stabilire in termini chiari che anche la delimitazione di nuove zone per il lavoro sottostà alle regole stabilite dall'articolo 15 capoverso 1 R LPT (AG, ZG). Anche se le zone per il lavoro costituiscono solo il 14 % delle zone edificabili, si tratta pur sempre della seconda categoria in ordine di importanza (PEV, PES, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, FSG, ATA, WWF). Proprio nel caso delle zone per il lavoro si può presupporre un considerevole potenziale di riconversione (PEV, PES, pvl; PSS; HEV, HVCH-HD, Pro Natura, FP, FSG, ATA, WWF). Per queste zone devono essere elaborate anche **direttive di tipo quantitativo** (PEV, PES, pvl, PSS; HEV, HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF), pur se le indicazioni qualitative sono accolte favorevolmente (HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

La misura con la quale si intende vincolare la delimitazione di nuove zone di lavoro all'esistenza di progetti specifici è respinta (BS, SG, ZG; ACS, Fenaco, SAB; ASPAN, WRB). La gestione delle zone per il lavoro è, d'altra parte, necessaria e bene accolta (SAB, SLB).

La disposizione va **stralciata** (BL; ACS; Aqua Nostra, HEV SG, KGV, RWU). È eccessivo, in particolare, obbligare il Cantone che intende delimitare nuove zone per il lavoro a garantirne l'utilizzazione parsimoniosa (BL; HEV SG, KGV).

Qui emerge il bisogno di **disposizioni concernenti lo sfruttamento minimo** che tuttavia, com'è noto, sono ammissibili e realizzabili solo in misura limitata (SG; ACS). È chiaro che questo tipo di disposizione entrerebbe periodicamente **in conflitto con il principio di garanzia della proprietà** (SG; UDC; ACS, usam; Gastro Suisse).

Gli azionamenti indotti dall'estensione di aziende esistenti dovranno continuare a essere possibili come in passato, in modo da tenere conto delle specifiche esigenze locali (TG).

È problematico vincolare lo sviluppo delle zone per il lavoro a una previsione sul numero di persone occupate; come noto, quest'ultimo è soggetto a forti oscillazioni e, in un contesto dettato dall'economia di mercato, può evolvere in tempi brevi (Economiesuisse).

L'OPT dovrebbe esortare i Cantoni a elaborare gli strumenti per garantire l'"utilizzazione misurata" delle nuove zone per il lavoro in stretta collaborazione con i responsabili della pianificazione a livello locale (RZU, ZPG, ZPZ).

Il Canton Svitto considera che anche "utilizzazione misurata" sia un concetto giuridicamente troppo vago: si corre il pericolo che sia interpretato diversamente da un Cantone all'altro.

1.3.5 Capoverso 4

Questo capoverso va **soppresso** (AG, AI, BL, GE, OW, SZ, VS, ZH; PLR; Aqua Nostra, CP), poiché introdurrebbe controlli federali troppo severi, non previsti dalla legislazione (Gastro Suisse). Alle autorità federali è già concesso il diritto di ricorso (PLR). Occorre precisare nel rapporto esplicativo che la verifica avverrebbe nell'ambito della collaborazione prevista dall'articolo 9 capoverso 1 OPT (AG, VS).

Il limite, fissato a una soglia del 95 % di sfruttamento, deve figurare nell'OPT (HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

1.4 Articolo 30b

L'articolo va **stralciato** (AI, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, TG, TI, UR, VS, ZG; PPD, PLR, UDC; Economiesuisse, usam; Aqua Nostra, Costruzione Svizzera, DCPA, Gastro Suisse, IGS, COPC, SSIC, SVIT, UCV, Delémont, Gewerbe LU, USPI, ASIG, VSLG-ADPR). Occorre un'applicazione meno rigida, che permetta di non ritardare inutilmente progetti di costruzione per infrastrutture o alloggi (FRI). Questa disposizione va ben oltre quanto previsto dalla legge (CP, FER, SVIT). Una volta adottato il piano direttore garantisce, se adeguato sulla base delle direttive tecniche, la conformità legale della pianificazione del territorio (TI, VS).

La **legge stabilisce già** che non si può azzonare fino a quando le zone edificabili sono sovradimensionate. In realtà, se le zone edificabili sono troppo grandi, nuovi azzonamenti non potrebbero essere giustificati né sancendo nella legislazione sulla pianificazione la garanzia di compensazione né creando un "cuscinetto" (SO).

In linea di principio, l'articolo è **accolto** favorevolmente (PEV; espace mobilité, CDPNP, HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF). Rappresenta un'applicazione necessaria, per quanto troppo moderata e in termini ancora insufficienti, della disposizione di legge che prescrive di ridurre le zone edificabili sovradimensionate (PEV, HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

Per sancire un obbligo di compensazione non limitato nel tempo di fronte alla delimitazione di nuove zone edificabili manca la base legale, tanto più che nel messaggio di accompagnamento alla revisione della LPT si sottolineava, in merito alla disposizione transitoria in questione, che, per la totalità delle zone edificabili di un Cantone, la moratoria sarebbe stata limitata (AI, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG; PPD; Economiesuisse; Costruzione Svizzera, DCPA, IGS, COPC, SSIC, Delémont).

La soglia del 95 % è arbitraria (NE).

L'articolo deve essere integrato precisando che occorre edificare in modo **compatto** e, dove possibile, senza creare lacune tra terreni edificati e non edificati (PSS, PEV, pvl; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FP, ATA, WWF). Il Cantone può estendere la sua superficie edificabile complessiva solo a condizione che quella esistente sia sfruttata all'85 % (PSS, PEV, pvl; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF). Bisogna inoltre stabilire che nelle nuove zone (residenziali, miste e centrali) sia vietato utilizzare, per abitante e per persona occupata, più superficie di quanta sia utilizzata dal quarto delle unità territoriali comparabili più efficiente dal punto di vista dello sfruttamento delle superfici (PSS, pvl; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FP, ASPU, ATA, WWF). Se intende delimitare nuove zone per lavorare, il Cantone deve dapprima prendere misure per garantirne un'utilizzazione oculata e, in seguito, provare che ciò avvenga effettivamente (PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

Se le nuove aree edificabili non sono urbanizzate e completamente edificate entro un limite di tempo posto dal piano di utilizzazione, le parti non costruite devono essere considerate come non azzonate (PSS; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FP, ATA).

1.5 Articolo 32

1.5.1 In generale

L'articolo 19 capoverso 2 R LPT è **accolto con favore** poiché permette a diversi Cantoni di risolvere il problema del ridimensionamento delle zone edificabili eccessive procedendo per fasi (GL, GR, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA).

La modifica proposta è **accolta** positivamente (PEV; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

La disposizione oggi in vigore va **conservata** senza modifiche (LU, SG, TI, VD, VS; HEV). La disposizione proposta va stralciata (PLR). I Cantoni possono risolvere i problemi autonomamente (Economiesuisse).

L'articolo deve prevedere un **obiettivo chiaro** oppure è meglio rinunciare (ZH).

L'articolo 32 capoverso 3 OPT attualmente in vigore consente ai proprietari di presentare **ricorsi e richieste di risarcimento**: questa possibilità non va soppressa, bensì **mantenuta** (Economiesuisse; HEV).

La disposizione **non offre una protezione sufficiente da urbanizzazioni forzate**. Occorre pertanto introdurre un capoverso supplementare, che vincoli il passaggio alla fase successiva solo alla condizione che, sul territorio del relativo ente pubblico, la zona edificabile urbanizzata nella tappa precedente sia stata costruita almeno all'80 % (USC; AgorA, AGRO, BBV, BVA, BVBB, BVSH, CJA, CNAV, FBV-UPF, LOBAG, USDCR, SGBV, SOBV, VTL, ZBV).

La disposizione va integrata, precisando che il procedimento per fasi può essere adottato anche in Cantoni la cui zona edificabile non è, complessivamente, sovradimensionata, ma nei quali le riserve si trovano in posizioni poco propizie (RZU, ZPG, ZPZ).

1.5.2 Capoverso 1

Lo **scopo** dell'articolo, ossia impedire un aggravamento dei problemi legati al sovradimensionamento delle zone edificabili, può essere raggiunto **mediante il capoverso 1** (GL, GR, NW, SG, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, SSIC). Il Canton Basilea Campagna chiede che il capoverso sia stralciato; considera che vegliare sull'adempimento dei compiti di urbanizzazione da parte degli enti pubblici sarebbe, per il Cantone, un compito irrealizzabile.

1.5.3 Capoverso 2

Il capoverso **va stralciato** (AI, FR, GL, GR, JU, NW, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, COPC, SSIC, SVIT, UCV; Delémont) oppure il rapporto esplicativo deve precisarne la portata (FR). Estendere la zona edificabile deve essere possibile solo a condizione che il perimetro già delimitato sia sfruttato all'85 % (PUSCH). La disposizione va completata con strumenti che permettano di lottare contro la tesaurizzazione di terreno edificabile, ma anche di promuovere la densificazione in zone già costruite o che lo saranno ben presto e di sfruttare lo sviluppo di aree dismesse (UF-SG).

1.5.4 Capoverso 3

Il capoverso **va stralciato** (AI, FR, GL, GR, JU, NW, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, COPC, SSIC, SVIT, UCV; Delémont) oppure, nel rapporto esplicativo, ne va precisata la portata (FR, TI). Se la Confederazione vuole evitare che si urbanizzino comparti destinati al dezonamento, lo deve esplicitare con una norma chiara (TI).

1.5.5 Capoverso 4

Il capoverso **va stralciato** (AI, GL, GR, JU, NW, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, COPC, SSIC, SVIT; Delémont).

1.6 Articolo 52a (senza cpv. 5; cfr. in merito cap. 2.3.1)

1.6.1 In generale

D'accordo con il legislatore, nell'OPT occorre prendere **disposizioni transitorie più pertinenti** (AR, GL, GR, JU, NW, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, COPC; Delémont). Il ventaglio di possibili interpretazioni va ristretto (AR, GL, GR, JU, NW, SH, TG, UR, ZG; PPD; 19/51

DCPA, COPC; Delémont). È importante che questa fase transitoria duri il meno possibile (GE).

La disposizione è esplicitamente **appoggiata** (PEV, pvl; HVCH-HD, Pro Natura, RZU, FP, ATA, WWF, ZPG, ZPZ).

La disposizione va stralciata (Aqua Nostra).

Le disposizioni transitorie vanno semplificate e occorre prevedere deroghe adeguate (SVIT). Sono troppo restrittive (UCV, USPI).

1.6.2 Capoverso 1

In generale

All'articolo 52a va ripresa la condizione posta dall'articolo 30b ("se le zone edificabili di un Cantone sono complessivamente troppo grandi") (BS).

La disposizione transitoria di cui all'articolo 38a capoverso 2 R LPT va interpretata nel modo seguente: i **ricorsi** ancora **pendenti** devono essere portati a termine secondo il diritto previgente, ma solo se la nuova normativa non è più favorevole al ricorrente (ZG; ASPAN). L'OPT dovrebbe chiarire questo aspetto (ASPAN).

Bisogna accogliere altre deroghe (USPI) in vista di crescite demografiche e economiche superiori alla media (BBV, CNAV, Gewerbe LU, VSLG-ADPR, VTL), oppure per i piani di utilizzazione che, al momento dell'entrata in vigore della revisione, sono già stati approvati in base all'articolo 26 OPT (UR) o sono stati sottoposti a un esame preliminare prima dell'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza e che, sulla base di questo esame, sono stati pubblicati (OW). Occorre prevedere un'altra eccezione per le zone che, prima dell'entrata in vigore della revisione, potrebbero essere riconosciute quali aree di sviluppo strategiche nell'ambito di progetti di agglomerato, mentre la relativa pianificazione non è ancora conclusa (VD; ACS; UCV). Occorre stabilire una deroga anche nel caso dei settori destinati a estendere la zona edificabile nel caso di progetti di agglomerato che hanno già superato la fase di approvazione (FR, VD), di progetti concernenti centri regionali o locali oppure di piani direttori cantonali (VD) oppure di centri rurali riconosciuti dal Progetto territoriale Svizzera (FR). Un'ultima eccezione, infine, deve essere contemplata nel caso in cui il Cantone, sulla base del diritto federale, azioni fondi utilizzabili all'interno o direttamente ai margini del comprensorio insediativo (FFS).

La soluzione restrittiva proposta impedisce all'autorità che approva i piani di considerare in modo globale la prevista moratoria di cinque anni e di gestirne coerentemente l'applicazione. La disposizione non corrisponde, inoltre, alle garanzie date dalla Confederazione durante la campagna per la revisione parziale della LPT (FR, VD).

Se, durante la fase transitoria, in un Cantone dovesse verificarsi una crescita demografica superiore alla media, bisogna riservare la possibilità di rendere disponibile l'infrastruttura necessaria, zone edificabili comprese (UDC; USC, usam; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH; FBV-UPF, Gastro Suisse, LOBAG, USDCR, ZBV).

Lettera a

La disposizione va stralciata o per lo meno riformulata in modo meno vincolante (FR).

Per tutti gli azionamenti cresciuti in giudizio occorre chiarire, se sono stati regolarmente approvati dal Cantone prima dell'entrata in vigore della LPT, se non hanno sollevato ricorsi oppure se gli eventuali ricorsi sono stati respinti dopo l'entrata in vigore della LPT sulla base dei riferimenti giuridici in vigore al momento dell'autorizzazione. In caso contrario si favorirebbe un abuso della possibilità di ricorso (BE).

Lettera b

È possibile prevedere eccezioni a questa disposizione solo nel caso di un interesse pubblico superiore (AR, GL, GR, JU, NW, OW, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, COPC; Delémont), ad esempio un piano generale concernente le strutture scolastiche o gli ospedali, adottato dalle autorità cantonali (GL, GR, JU, NW, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, COPC, Delémont). Le condizioni di questa deroga devono essere espresse in modo più chiaro (AR, SG), per lo meno nel rapporto esplicativo (SG).

Si teme che questa deroga al principio sancito dall'articolo 38a capoverso 2 R LPT possa essere inficiata in un'eventuale **procedura di ricorso** (SO; FRI, FSU Mittelland). La disposizione va rielaborata completamente oppure **stralciata** (VD).

Questa disposizione è accolta favorevolmente (FRI, HEV).

Gli azionamenti per utilizzazioni pubbliche dovrebbero essere possibili **incondizionatamente**, ossia indipendentemente da dezonamenti di compensazione (SZ, TI, UR, VS, ZH), se rispondono a specifiche esigenze locali o se sono necessari per rispondere a interessi sovraordinati, di livello cantonale (AG, BL). La disposizione va adeguata in modo da non interrompere pianificazioni strategiche in corso durante il periodo transitorio (ACS).

La formulazione deve essere migliorata (GL, GR, JU, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, COPC; Delémont) o semplificata (OW; BBV).

La precisazione "a meno che nel piano direttore non sia dimostrato che ciò non è necessario" non è opportuna, perché la disposizione entrerebbe in vigore proprio quando il piano direttore non è ancora stato approvato e, pertanto, la relativa superficie non sarebbe ancora stata fissata (BE).

Occorre precisare se concerne anche le zone speciali ai sensi dell'articolo 18 LPT (FR).

1.6.3 Capoverso 2

La disposizione è accolta favorevolmente (UCS).

Questa competenza spetta al legislativo cantonale, non all'esecutivo (HEV).

Occorre rispettare la suddivisione delle competenze tra il Cantone e i Comuni così come è stabilita da ogni Costituzione cantonale (UCV).

1.6.4 Capoverso 3

Poiché un trasferimento di competenze di tale portata dai Comuni ai Cantoni è inadeguato (Economiesuisse) e non è legale (FRI, HEV), la disposizione va stralciata (HEV). Solo la legislazione cantonale può prolungare una zona di pianificazione oltre i cinque anni (FRI).

1.6.5 Capoverso 4

Nessuna osservazione.

2 Impianti solari (art. 32a, 32b e 52a cpv. 5)

2.1 Osservazioni generali

L'articolo 18a capoverso 4 R LPT impedisce di **ponderare** in modo opportuno i casi in cui gli **interessi** della protezione del paesaggio e quelli della politica energetica si trovino a collidere. Al contrario, questa ponderazione deve essere possibile (UCS).

Né l'ordinanza né il rapporto spiegano che cosa si debba intendere concretamente per "**altri impianti solari**" e "**zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante**" di cui è questione nella legge (art. 18a cpv. 2 lett. a R LPT). Una lettura sistematica fa pensare che, 21/51

con “altri impianti solari”, l’articolo 18a LPT intenda riferirsi a impianti solari non sufficientemente adattati ai tetti (SG).

2.2 Articolo 32a

2.2.1 In generale

La LPT è una legge quadro. L’articolo 32a è pertanto **troppo particolareggiato** e ridurrebbe inopportunosamente il margine d’azione cantonale (AG, AI, FR, GR, LU, NE, NW, SG, ZG; ABV, AgriGenève, Archeologia Svizzera, DCPA, CATEF, COPC, CSSM, Metron, Prométerre, SHS). Secondo l’articolo 89 capoverso 4 Cost., le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni (ZH). Molti Cantoni, inoltre, hanno già svincolato la posa di impianti solari dall’obbligo di autorizzazione (AR, LU). È sufficiente, pertanto, che l’ordinanza stabilisca una delega ai Cantoni (AR).

L’intero articolo deve essere stralciato (AG; ABV, Gastro Suisse). I capoversi 1 e 2 vanno **stralciati** (AI, NW, ZG, ZH; DCPA, Fenaco, COPC, SAB) o **chiariti** (LU; Archeologia Svizzera, CSSM; SHS).

Il Canton Giura accoglie favorevolmente la **semplificazione** delle procedure cui mira il nuovo disciplinamento (JU).

Le definizioni proposte appaiono sostanzialmente **appropriate** (Swissolar, SSES).

I principi sanciti in questo articolo **lasciano aperte molte interpretazioni** (CSSM, SHS, Archeologia Svizzera).

Il **grado di dettaglio** della disposizione **non rispetta la gerarchia di competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni**. Particolari di questo tipo appartengono piuttosto alle legislazioni edilizie cantonali, nelle quali andranno introdotti con una procedura di armonizzazione. Il capoverso 2 ammette deroghe cantonali, a condizione che queste non limitino la costruzione in misura superiore a quanto previsto dal capoverso 1 e siano proporzionali e giustificate. In questo modo, tuttavia, sarà molto difficile garantire un’unificazione delle disposizioni a livello federale (BBV, ERR, USDCR, SOB, Fenaco).

Il nesso tra il capoverso 1 e il capoverso 2 non è chiaro (ZH).

Un Comune potrebbe chiedere una modifica dei profili o misure analoghe (AG, ABV)?

All’articolo 32a OPT occorre precisare che con “zone protette” (art. 18a cpv. 2 lett. b R LPT) si intendono anche singoli oggetti protetti (ABV).

2.2.2 Capoverso 1

I principi sottesi all’articolo 32a capoverso 1 OPT vanno **sostenuti** dal punto di vista dell’impostazione generale che li ispira (Archeologia Svizzera, ASPAN).

Le lettere *c* e *d* vanno stralciate poiché, in funzione della forma del tetto, impediscono soluzioni esteticamente migliori (BL). Queste due lettere sono invece accolte favorevolmente da altri (FSG, SAS).

Poiché gli impianti solari possono influire negativamente sull’aspetto di un abitato, per una posa senza autorizzazione è meglio stabilire una superficie massima, completando come segue il capoverso 1: “Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto se: a. presenta una superficie inferiore a 35 m²; b. ...” (UCS).

Il capoverso 1 dimentica che **anche le facciate** possono essere sfruttate per produrre energia solare (FSG, SAS).

Lettera a

È stato rilevato che **20 centimetri** al massimo **non sono molti**. Per evitare di suddividere un impianto in troppi elementi, capita di dover coprire condotti di aerazione: a tale scopo occorre di solito una trentina di centimetri, una differenza non eccessiva rispetto al criterio stabilito (“sufficientemente adattato”). Si tenga conto che, per motivi idraulici, non è possibile montare pannelli piatti con un angolo inferiore a 15°: ne consegue che se su un tetto piano si dovessero rispettare i **20 cm** stabiliti dalla lettera a, l’angolo d’inclinazione sarebbe inferiore a 10° (Swissolar, SSES).

Non è detto che gli impianti solari sporgenti di 20 cm al massimo **siano “sufficientemente adattati”**, poiché possono innalzare oltremisura gli edifici e le sommità dei tetti e, di conseguenza, pregiudicare interessi del Comune (aspetto dell’abitato) e dei vicini. Inoltre oggi esistono impianti “integrati” la cui altezza non oltrepassa il tetto. Si propone pertanto che un impianto sia considerato “sufficientemente adattato” quando non oltrepassa la copertura esistente (ad es. di tegole) (UCS).

Questa disposizione va stralciata. In merito alla lettera a il rapporto esplicativo afferma che “un’effettiva integrazione nel tetto resta tuttavia in generale la soluzione migliore” (p. 13). Esteticamente può darsi che questa affermazione sia vera, ma **da un punto di vista tecnico** è, per molti impianti solari, sbagliata. Lasciando dietro i pannelli uno spazio di aerazione inferiore a 10 – 20 cm, non è possibile evacuare tutto il calore prodotto dalle cellule fotovoltaiche, e ciò può comportare una perdita di efficacia anche del 20 % (TG).

Nelle zone riservate all’industria, l’artigianato e i servizi, la posa di impianti solari non solleva praticamente mai opposizioni. In queste aree, la maggior parte degli edifici ha un **tetto piano**. Poiché, tuttavia, su questo tipo di copertura i pannelli fotovoltaici sono di solito montati su supporti inclinati e non corrispondono pertanto alle definizioni date dalle lettere a e b, in tal caso occorrerebbe, paradossalmente, presentare una domanda di autorizzazione. Anche se è vero che, secondo l’articolo 18a capoverso 2 lettera a LPT, i Cantoni possono “designare determinati tipi di zone edificabili dove l’aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall’autorizzazione” e, in tal modo, hanno la possibilità di svincolare dall’obbligo di autorizzazione gli impianti solari del tipo appena ricordato, ad esempio in una zona destinata all’industria e all’artigianato, è noto che questo genere di normative complementari impiega anni prima di essere adottato in tutti i Cantoni. Alla disposizione dell’OPT occorre pertanto aggiungere una **lettera supplementare**, concernente i pannelli montati in supporti inclinati su tetti piani che, nel rispetto dell’altezza degli edifici stabilita per la zona, consenta di superare i 20 cm stabiliti nella lettera a (Swissolar, SSES).

La disposizione avrebbe come conseguenza che gli edifici con **tetti piani** o solo leggermente inclinati sarebbero sempre soggetti all’obbligo di autorizzazione. Da un punto di vista tecnico si tratta però di una decisione arbitraria (AR, AG; CSSM, SHS, Archeologia Svizzera, ERR, ABV, Città di Zurigo). Se “visti frontalmente”, in pratica tutti gli impianti solari oltrepassano di oltre 20 cm il tetto sul quale sono montati. Di fatto, in tal modo l’obbligo di chiedere un’autorizzazione persisterebbe, ma solo per gli impianti su tetti piani, ossia quelli che meno disturbano: ciò non corrisponde allo spirito dell’articolo 18a capoverso 1 LPT. L’articolo 32a capoverso 1 OPT andrebbe pertanto esteso a questo tipo di edifici (SG, SH, TG). Il capoverso va modificato nel modo seguente: “Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto se: a. è montato parallelamente alla superficie di un tetto a spioventi; b. non sporge oltre la grondaia, il displuvio e la sommità del tetto; c. si presenta sotto forma di una superficie compatta e continua; e d. non supera per più di 120 cm il parapetto superiore di un tetto piano e non si stacca dalla facciata per più di 50 cm” (TG).

Un’altra proposta di integrazione per la lettera a: “montato parallelamente alla superficie del tetto” e, al termine del capoverso: “su un **tetto piano**, non oltrepassa la superficie del tetto ortogonalmente per più di 1 m e, in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione” (ASPAN, CSSM, SHS, Archeologia Svizzera, FP). In merito, si propone una nuova lettera e: “sui tetti piani, gli impianti non devono superare le seguenti dimensioni; X

altezza massima sopra la sommità; 120 cm almeno di rientranza rispetto al bordo del tetto; 50 cm di altezza massima rispetto alla rientranza minima; 50 cm poi, secondo un'inclinazione di 45°, fino a 120 cm" (VS).

Un **testo che può fungere da esempio** è stato prodotto dalla prassi amministrativa del Canton Berna: "in caso di tetti che non superano i 3° di inclinazione gli impianti solari montati piani o su strutture di supporto inclinate non necessitano di autorizzazione, se lateralmente sono fatti rientrare almeno 50 cm rispetto allo spigolo del tetto e presentano un'altezza massima di 120 cm oltre lo spigolo superiore del bordo del tetto. Per gli edifici con parapetti chiusi, le dimensioni si riferiscono allo spigolo superiore del parapetto" (Città di Zurigo).

Lettera b

Sostituire la lettera *b* con "visto frontalmente, lateralmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto" (AG; ABV).

Non è chiaro che cosa si intenda con "visto frontalmente" e occorre pertanto una precisazione. Ci si può anche chiedere se la legislazione federale debba accogliere dettagli di questo genere (PPD).

"Visto frontalmente e dall'alto" va stralciato (Archeologia Svizzera, CSSM, SHS).

Di primo acchito il passo non è comprensibile e, d'altra parte, si riferisce solo ai tetti a spioventi. Controproposta: b1. su un tetto a spioventi, visto lateralmente e dall'alto, resta entro la superficie del tetto; b2. su un tetto piano, visto dall'alto, resta entro la superficie del tetto (Città di Zurigo).

Lettera c

Poiché "un basso grado di riflessione" è un criterio troppo vago, questa frase **presterebbe il fianco a valutazioni sfavorevoli** al fotovoltaico. Oggi, allo scopo di raggiungere la maggior efficacia possibile, i pannelli sono muniti di vetri speciali, che limitano al massimo la riflessione. È meglio rinunciare a questa lettera (Swissolar, SSES).

La lettera *c* va **stralciata** (TG; LBV, ZBB). La riflessione diminuisce l'efficacia dell'impianto e già i fabbricanti vegliano, **nei loro interessi**, a mantenerla bassa. Il Tribunale federale, inoltre, ha recentemente stabilito che gli impianti solari non comportano alcun disturbo duraturo (TG). Il committente della costruzione non è in grado di giudicare se il grado di riflessione di un impianto solare corrisponda o meno al più recente stato della tecnica (LBV, USDCR, SOB).V).

Lettera d

Occorre prevedere condizioni diverse in funzione del tipo di tetto: a spioventi o piano. Questa disposizione, infatti, **ha senso solo per i tetti a spioventi**. Il testo, inoltre, dovrebbe permettere di capire se un impianto presenta una superficie compatta anche quando integra in modo appropriato lucernari piatti (Città di Zurigo).

La condizione secondo cui l'impianto deve presentarsi come una "**superficie compatta**" non è definita in modo sufficientemente chiaro nel rapporto esplicativo; intende qualsiasi forma o comprende solo le abituali sagome geometriche (BE)? La condizione "zusammenhängend / d'un seul tenant" (= coesa) [NB: non si ritrova nella versione italiana], è invece più semplice da applicare (TG).

Una formulazione quale "superfici ortogonali, dall'andamento regolare, compatte e continue" sarebbe più opportuna. La presenza di abbaini e lucernari, d'altra parte, impedisce sovente di installare una superficie continua (AG; ABV).

Presentare degli **schizzi** potrebbe essere utile, come ad esempio nelle direttive sugli impianti solari pubblicate nel gennaio 2013 dal Canton Basilea Città (SZ).

Il Canton Vallese propone di aggiungere, nel testo francese, l'aggettivo "**compacte**" dopo "surface". La definizione "d'un seul tenant" offre un margine di interpretazione più largo del 24/51

tedesco “kompakte Fläche”; una forma a F sarebbe quindi ammessa dal testo francese, ma non da quello tedesco.

Il rapporto esplicativo dovrebbe stabilire che con “superficie compatta” si intende veramente una superficie con questa caratteristica, ossia rettangolare o per lo meno, secondo la forma del tetto, trapezoidale. Aperture per lucernari, comignoli e così via dovrebbero invece essere sottoposte ad autorizzazione (AKD).

Formulazione alternativa: “coprire l’intera superficie del tetto o non presentare più di una superficie rettangolare per spiovente” (Archeologia Svizzera, CSSM, SHS, FP, ASPAN).

Formulazione alternativa: “è realizzato montando i pannelli senza soluzione di continuità, ma prevedendo degli scarti per dispositivi già presenti sul tetto” (a Basilea sono sorti problemi con impianti di aerazione) (SSES, Swissolar).

2.2.3 Capoverso 2

L’articolo 32a capoverso 2 è **accolto positivamente** poiché ammette deroghe e, in tal modo, consente di tenere conto delle particolarità cantonali e regionali (FP, ASPAN). È importantissimo che i Cantoni e i Comuni abbiano la possibilità di emanare normative più restrittive, dettate da situazioni particolari, soprattutto per oggetti e zone protetti. L’ultima parte, tuttavia, diluisce l’intero capoverso, che dovrebbe invece suonare semplicemente così: “concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione” (AKD).

All’articolo 32a capoverso 2 non vanno introdotti limiti inutili. Le eventuali prescrizioni cantonali dovrebbero, **in misura eccezionale, poter essere anche più restrittive** rispetto al capoverso 1. L’ultima parte del capoverso 2 va pertanto **stralciata** e l’intera formulazione va resa più chiara (ASPAN, FP).

L’enunciato è sibillino (FR; ASPAN). **Non è chiaro**, poiché il capoverso 1 non dice nulla a proposito di limitazioni, e tratta invece dell’autorizzazione (AG; ABV). Non si capisce di quali “giustificate esigenze di protezione” si parli e chi sarebbe responsabile affinché queste “prescrizioni fondate sul diritto cantonale” non limitino lo sfruttamento dell’energia solare in misura superiore a quanto previsto dal capoverso 1 (Città di Zurigo).

Il rapporto esplicativo afferma che questa possibilità va riservata in particolare alle zone “caratterizzate da una certa uniformità architettonica, nelle quali non si giustificerebbe tuttavia la reintroduzione dell’obbligo di autorizzazione in virtù dell’articolo 18a capoverso 2 lettera b LPT”. Questa possibilità è accolta con favore. Consente di tener conto del fatto che anche nelle zone edificabili esistono certe aree o certi fondi e immobili “sensibili”, che richiedono pertanto una normativa specifica. Per garantire una certa proporzionalità, è auspicabile che il capoverso 2 consenta di operare distinzioni anche all’interno della zona edificabile – fatti salvi lo svincolo dall’obbligo di autorizzazione e la promozione dell’energia solare (OW; CSSM).

Per questo capoverso occorre una **nuova versione** che, nel francese, eviti i problemi posti dal termine “intégration”, riferibile sia a un’omogeneità di tipo estetico (nel senso di “adeguamento”) sia all’inclusione degli impianti nella struttura edificata (nel senso di “parte integrante”) (VS).

Formulazione alternativa: “concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se servono a tutelare giustificate esigenze di protezione” (Archeologia Svizzera, CSSM, SHS, UF-SG).

L’espressione “**giustificate esigenze di protezione**” va sostituita con la formulazione “all’oggetto protetto”. Concretamente, non è possibile definire nuove esigenze di protezione per quanto concerne la posa di impianti solari (USC; AgorA, AGRO, BVA, BVSH, CJA, CNAV, FBV-UPF, LOBAG, SGBV, Swiss Beef, VTL, ZBV).

L'articolo 32a capoverso 2 va riformulato, stralciando la seconda parte della frase come segue: "concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione" (TI).

L'articolo 32a capoverso 2 OPT va stralciato perché permetterebbe, de facto, di abrogare il cosiddetto "esonero dall'autorizzazione", che si intende invece instaurare (FSG, SAS).

2.2.4 Capoverso 3

L'obbligo di notifica è **un aspetto fondamentale** poiché, sovente, i proprietari non sanno che il loro edificio si trova in una zona protetta a livello cantonale e non si immaginano neanche che potrebbe essere classificato come oggetto tutelato (OW; AKD, CSSM).

Un obbligo di notifica **preliminare** va respinto (SH).

Il capoverso deve essere **modificato**. Con "devono essere annunciati" si ammette indirettamente che occorre un'**autorità** per verificare se le condizioni dei capoversi 1 e 2 sono soddisfatte (GR). L'obbligo di autorizzazione deve essere semplificato (BE, analogamente TG).

Perché occorre notificare alle autorità un impianto solare che non ha bisogno di autorizzazione (AgriGenève, SAB)?

Non è chiaro se e in che modo l'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 LPT vada coinvolta in una **procedura di notifica**. Quale istanza dovrebbe decidere, ad esempio, se gli impianti solari in linea di massima "sufficientemente adattati" rispettano le condizioni tecniche di cui all'articolo 32a capoverso 1 OPT (SG)?

Meglio sarebbe demandare alla legislazione cantonale il compito di stabilire a quale **autorità** debba essere annunciata la posa di impianti solari, così da evitare sovrapposizioni di ruoli tra i Comuni e il Cantone (JU). Il secondo periodo del capoverso va stralciato, poiché concerne una competenza cantonale (VD).

La notifica andrebbe fatta ad esempio 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presentando i piani e la documentazione necessaria. **La competenza di disciplinare l'obbligo di notifica deve essere demandata ai Cantoni** (SH, TG). Questi ultimi dovrebbero fare in modo che la notifica non comporti un onere amministrativo eccessivo, ossia che possa essere effettuata senza una verifica dei piani e della documentazione e, pertanto, anche dopo la posa degli impianti. Il Canton Sciaffusa propone quindi la seguente formulazione alternativa: "gli impianti solari per i quali non occorre un'autorizzazione devono essere notificati al servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione edilizia. La procedura di notifica è disciplinata dalla legislazione cantonale. I Cantoni possono prevedere che la notifica avvenga solo a fini statistici" (SH). Il Canton Turgovia chiede che la disposizione sia modificata come segue: "La legislazione cantonale disciplina i dettagli della procedura" (TG). Alla legislazione cantonale va lasciata la possibilità di escludere dall'obbligo di notifica gli impianti di importanza secondaria. Nel Canton Zurigo, attualmente, non è obbligatorio notificare gli impianti che non superano i 35 m². Obbligare alla notifica tutti gli impianti comporterebbe, per il Canton Zurigo, un passo indietro (Città di Zurigo).

In merito all'articolo 32a capoverso 3, il rapporto esplicativo precisa: "l'annuncio deve essere fatto prima dell'inizio dei lavori ed entro il termine stabilito nella legislazione cantonale. Un termine ragionevole potrebbe essere di 30 giorni, ma dev'essere comunque fissato in modo tale da consentire ai Cantoni ecc.". La scadenza per l'inoltro della notifica è fissata in modo troppo generico. Si propone pertanto che il rapporto esplicativo rinunci a entrare nel merito (UCS).

La notifica non è inoltrata **ai vicini** o **pubblicata** (AG; ABV)?

Come affrontare le opposizioni o i ricorsi dei proprietari di fondi confinanti? L'articolo 32a OPT contraddice l'**articolo 29a Cost.** (AG; ABV)?

Formulazione alternativa: “i progetti per i quali non occorre un’autorizzazione devono essere notificati ai servizi preposti al rilascio dell’autorizzazione edilizia. La legislazione cantonale disciplina i termini, come pure i piani e la documentazione che occorre presentare. Se la posa è inappropriata e non corrisponde ai capoversi 1 e 2, il proprietario è tenuto ad adattare opportunamente l’impianto” (Archeologia Svizzera, CSSM, SHS, FP).

2.3 Articolo 32b

2.3.1 In generale

Per i Cantoni e i Comuni la corretta applicazione dell’articolo 18a R LPT costituirà una **sfida ingente**. Sarebbe opportuno elencare in un solo documento tutti gli inventari federali e cantonali che entrerebbero in linea di conto. In merito a questo articolo della legge, occorrerebbe inoltre una definizione architettonicamente precisa degli edifici per i quali vige l’ISOS. Sarebbe inoltre il caso di uniformare dal punto di vista linguistico le norme federali per quanto riguarda i monumenti culturali (FP).

L’articolo 18a capoverso 3 LPT esige che il concetto di “monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale e nazionale” sia chiarito. **Non è semplice**, dato che, secondo la Costituzione, la protezione della natura e del paesaggio è un compito cantonale. Nella prassi si ritrovano, inoltre, sistemi di valutazione molto diversi tra loro, difficilmente elencabili in un documento che comprenda l’intero Paese (ASPAN).

Non è ragionevole chiedere al committente di una costruzione di esaminare la compatibilità del suo progetto con i sei inventari menzionati, poiché tale impegno sarebbe eccessivo. Si chiede pertanto che i Cantoni gli comunichino **entro 10 giorni, su richiesta**, se il progetto che intende realizzare tocca una categoria protetta. A tale scopo, ogni Cantone dovrebbe allestire un inventario; ciò non esclude una soluzione a livello federale (SSES).

In Svizzera il concetto di “oggetto degno di protezione” non ha finora trovato una definizione univoca. Con la lista presentata in consultazione si tenta di colmare questa lacuna. Poiché gli inventari menzionati coprono presumibilmente tutti i più importanti oggetti di questo genere, vanno considerati una **buona base di riferimento** (Swissolar, SSES).

Nell’articolo 32b mancano i **monumenti naturali**, che andrebbero tuttavia menzionati, per completezza, anche se il rapporto esplicativo precisa che l’articolo 18a R LPT si riferisce esclusivamente alla posa di impianti solari su edifici. Si propone pertanto di modificare il titolo dell’articolo 32b in “Impianti solari su monumenti culturali e naturali”. E l’incipit in “per monumenti culturali e naturali di importanza cantonale e nazionale si intendono” (VD; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FP, ASPU, ATA, WWF, UF-SG).

Disturba la ripetuta menzione di oggetti “di importanza regionale”, malgrado la legge (art. 18a cpv. 3 R LPT) parli esclusivamente di monumenti culturali e naturali di importanza cantonale o nazionale. Alle lettere *a*, *c* e *d* si propone pertanto di stralciare “importanza regionale” (Swissolar, SSES, FSG, SAS).

Le lettere da *b* a *e* compresa devono essere **stralciate** (BL).

L’articolo 32b OPT specifica l’articolo 18a capoverso 3 R LPT. Con questa lista chiusa il Legislatore intende impedire che un’autorità approvi espressamente la posa di impianti solari su un monumento culturale. La lista è formulata **in modo contorto e contraddittorio; va pertanto molto semplificata** (ZG, FR, OW, SG, SO, NW, SZ; CFNP, COPC, DCPA).

La protezione della natura e del paesaggio spetta ai Cantoni, come stabilito dall’articolo 78 capoverso 1 Cost. (OW, SG, TG, TI, ZH; Archeologia Svizzera, Gastro Suisse, Gewerbe LU, HEV SG, KGV, CSSM, SHS, FP). Va **lasciato ai Cantoni** decidere per quali ulteriori oggetti (ad es. comunali) intendono introdurre un obbligo di autorizzazione (AG, SO, TI; ABV). La definizione di “monumenti culturali di importanza cantonale” spetta, in principio, ai Cantoni (BL). I Comuni tutelano i monumenti culturali di importanza locale nell’ambito dei loro piani di utilizzazione; anche questi oggetti devono rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 27/51

18a capoverso 3 R LPT; in merito occorre pertanto precisare che le legislazioni cantonali in materia di protezione della natura e del paesaggio restano applicabili (OW; CSSM). Occorre, inoltre, considerare che questa disposizione rischia di sancire una definizione di monumenti culturali di importanza cantonale o nazionale. Non si tratta, tuttavia, di un tema che compete alla pianificazione del territorio (SG). In luogo delle lettere *a-f* si potrebbe ad esempio dire: "Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale si intendono gli oggetti che sono protetti da un atto normativo o un decreto cantonale o federale" (SO). Bisogna inoltre considerare che diversi Cantoni non hanno stabilito un **inventario di monumenti culturali di importanza "cantonale", bensì (solo) di monumenti culturali di importanza "regionale"** (ZG; DCPA, COPC; FP). Si chiede pertanto di stralciare l'aggettivo "cantonale" nel primo periodo e alla lettera *f* (DCPA, COPC, ZG).

Poiché non si tiene conto dei **diversi gradi di protezione** che vanno garantiti, risulta impossibile valutare effettivamente gli interessi in gioco. Visto che la legge non lascia alcun margine d'azione, imporre concretamente criteri qualitativi diventerà difficile, soprattutto per le città con un centro protetto (UCV).

Resta poco chiaro in che modo **proteggere le vicinanze** dei monumenti culturali. Impianti solari nelle immediate adiacenze di singoli oggetti o abitati protetti possono avere effetti anche molto negativi (SG).

Occorre definire in termini più concreti il vago "**pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti**" dell'articolo 18a capoverso 3 R LPT. Il pregiudizio in questione concerne la sostanza o il carattere del monumento (SG)?

La legislazione cantonale dovrebbe prevedere un obbligo di autorizzazione non solo per le zone protette ma, in particolare, anche per gli **oggetti degni di protezione di importanza comunale o regionale** (AG, SG, TG; ABV).

L'intero articolo deve essere **stralciato** (Gewerbe LU).

Nelle zone protette un'autorizzazione dovrebbe sempre essere obbligatoria (cfr. art. 18a cpv. 2 lett. b); all'articolo 32a occorre precisare che con "zone protette" si intendono anche singoli oggetti (AG; ABV).

Il Canton Basilea Campagna si dice preoccupato nel constatare che l'articolo 32b intende applicare tutti gli inventari di cui all'articolo 6 LPN.

Poiché l'articolo 18a capoverso 3 R LPT parla di "monumenti culturali o naturali di importanza cantonale e nazionale", si propone di ampliare il margine d'azione ancora troppo esiguo garantito dalla disposizione, integrando la lista dell'articolo 32b nel modo seguente:

g. i beni culturali e naturali considerati patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.41) (una richiesta condivisa anche da RZU e ZPG);

h. gli oggetti definiti monumenti culturali di importanza cantonale in inventari approvati dal Cantone (UCS).

2.3.2 Lettera a

La lettera *a* si riferisce all'OPBC, un'ordinanza federale che protegge i beni culturali in caso di **conflitto armato**, ma che non sancisce alcuna protezione in periodo di pace. Occorre pertanto **stralciare** questa lettera, che non apporta alcun elemento supplementare per la protezione dei monumenti (VD).

Alla lettera *a* andrebbe menzionato anche l'**Inventario PBC** del Consiglio federale (CSSM, SHS, Archeologia Svizzera, NIKE).

2.3.3 Lettera b

La lettera *b* va **stralciata** (CFNP).

La parola “**oggetti**” può risultare equivoca, poiché l'ISOS non suddivide un insediamento in oggetti, bensì in “perimetri edificati”, “gruppi edilizi” e “elementi eminenti”. La lettera *b* va pertanto riformulata come segue: “Perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti secondo l'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A” (SG).

La lettera *b* va estesa agli oggetti ISOS d'importanza nazionale e appartenenti alla **categoria di rilievo B**, così da evitare un guazzabuglio tra zone con e zone senza obbligo di autorizzazione in insediamenti chiusi (CFNP, FP).

2.3.4 Lettera c

Questa lettera andrebbe posta **all'inizio**, poiché è meglio cominciare con un'osservazione di carattere generale, e passare in seguito ad aspetti più specifici (VS).

Questa lettera comprende tutti gli oggetti di importanza nazionale secondo la LPN, di cui fanno parte anche tutti gli oggetti ISOS. La lettera *b*, tuttavia, limita l'applicabilità solo ad alcuni di questi, ossia solo a quelli che appartengono alla categoria A (ZH).

2.3.5 Lettera d

L'autorità che rilascia i permessi edilizi può non sapere se e a quali oggetti sono stati concessi sussidi federali. La lettera *d* va pertanto stralciata (TG).

2.3.6 Lettera e

La lettera *e* subordina la disposizione concernente la posa di impianti solari alla possibilità di trasformare e conservare gli edifici degni di protezione ai sensi degli articoli 24*d* capoverso 2 LPT e 39 capoverso 2 OPT. Una scelta in sé condivisibile; tuttavia si chiede che, a questa stessa stregua, tutti gli edifici e impianti degni di protezione di cui all'articolo 32*b* AP OPT lo siano anche ai sensi dell'articolo 24*d* capoverso 2 LPT (USC; AgorA, AGRO, BBV, BVA, BVSH, CJA, CNAV, FBV-UPF, LOBAG, USD CR, Swiss Beef, VTL, ZBV).

2.3.7 Lettera f

La lettera *f*, che presuppone la designazione di oggetti quali monumenti culturali di importanza cantonale nel piano direttore, può essere considerata una fattispecie completa, applicabile in via sussidiaria, in vista della protezione di questo tipo di oggetti (ASPAN).

Tenuto conto che, **secondo la Costituzione, la protezione del paesaggio è un compito cantonale** (cfr. art. 3, 42 cpv. 1 e 78 cpv. 1 Cost.), è assai discutibile prendere come pretesto la disposizione di un'ordinanza dedicata a un tema specifico (autorizzazione di impianti solari) per imporre ai Cantoni di designare monumenti culturali di importanza cantonale nei loro piani direttori (SG, TI).

Sarebbe opportuno menzionare questi oggetti non solo nel piano direttore ma anche in altri **inventari cantonali** stabiliti sulla base delle legislazioni cantonali (OW; NIKE).

La lettera *f* deve **lasciar liberi i Cantoni** di decidere in che modo intendono designare i monumenti architettonici di importanza cantonale (SG; CSSM, SHS, Archeologia Svizzera, AKD). Costituisce un'ingerenza inutile nelle competenze cantonali. Si dimentica, inoltre, che nelle loro legislazioni i Cantoni hanno disciplinato la protezione della natura e del paesaggio in modi diversi (TG; CSSM, SHS, Archeologia Svizzera). Siccome divergono sensibilmente l'uno dall'altro, i piani direttori non costituiscono uno strumento sufficientemente adatto per designare i monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (NIKE). Molti Cantoni

non hanno inserito i monumenti culturali di importanza cantonale nei loro piani direttori e, probabilmente, non potranno o vorranno farlo entro i prossimi 5 anni (AKD).

Questa lettera va **stralciata**: l'obiettivo non può essere raggiunto, dato che il piano direttore non è vincolante per i proprietari (FR, NW, ZH; Archeologia Svizzera, CSSM, SHS).

Nel Canton Turgovia tutti gli edifici che, sulla base della legge cantonale per la protezione della natura e del paesaggio, i Comuni hanno posto sotto protezione, mediante regolamenti, piani o decisioni specifiche, sono considerati "monumenti culturali di importanza cantonale". Si propone pertanto di riformulare la lettera f come segue: "oggetti protetti ai sensi della legislazione cantonale" (TG). Un'altra formulazione alternativa: "i Cantoni designano gli oggetti di importanza cantonale" (ZH).

2.4 Art. 52a cpv. 5

Il capoverso 5 va cassato in seguito allo stralcio dell'articolo 32b lettera f (NW, ZG; PPD; usam; DCPA, HEV SG, KGV).

"Governo cantonale" va sostituito con "Parlamento cantonale"; "con decisione semplice" va stralciato (HEV).

3 Tenuta di animali (art. 34b, 42b e 42c)

3.1 Osservazioni generali

Disciplinare a livello di legge e di ordinanza la tenuta e l'utilizzazione di cavalli fuori dalle zone edificabili è un obiettivo accolto con favore (LU; PSS, PEV; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FSG, ATA, WWF). Le decisioni parlamentari del 22 marzo 2013 sulla tenuta di animali nelle zone agricole ottengono un'applicazione appropriata (PEV; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FSG, ATA, FP).

Le limitazioni del numero di animali tenuti a scopo di hobby sono giudicate positivamente. In questo modo, infatti, è possibile contenere il numero di aziende specializzate nella sola equitazione (sportiva o amatoriale) e prive di un rapporto chiaro con l'utilizzazione agricola del territorio (PSS, PEV; HVCH-HD Pro Natura, PUSCH, ATA).

La tenuta di cavalli non deve essere pretesto per la creazione di nuove superfici abitative all'interno delle zone agricole. Se la cura dei cavalli richiede una presenza costante, la superficie abitativa necessaria a questo scopo deve già essere disponibile (PSS).

Le direttive "Cavallo e pianificazione del territorio" (versione 2011) devono essere aggiornate simultaneamente all'entrata in vigore del nuovo diritto federale (FR, GE, TI). Le disposizioni di dettaglio non devono essere stabilite per mezzo dell'ordinanza ma attraverso queste direttive, che dovranno essere elaborate di concerto con gli operatori economici interessati (USC; AgriGenève, Aqua Nostra, BVA, BBV, BVSH, CJA, CNAV, COFICHEV, FBV-UPF, USDCR, SGBV, Swiss Beef, VSLG-ADPR, VTL, ZBV).

Il Canton Basilea Campagna si è espresso in maniera critica in merito all'avamprogetto di ordinanza, poiché prevede che l'allentamento della normativa induca un incremento generale delle domande di costruzione (soprattutto per quanto riguarda i maneggi coperti e gli spiazzi per l'uscita all'aperto). Teme, inoltre, che l'intensificazione dei servizi legati alla custodia di cavalli ospiti spinga le aziende a rinunciare alla parte della loro attività più propriamente legata allo sfruttamento produttivo del territorio.

Le disposizioni di attuazione degli articoli 16a^{bis} e 24e R 2013 LPT sono contrarie alle intenzioni del legislatore, poiché non facilitano la tenuta di cavalli (sportiva o amatoriale) nelle zone agricole: sono pertanto fundamentalmente respinte (NE, ZH; PBD, PLR, UDC; USC; AgriGenève, BVA, BVSH, BVBB, CNAV, COFICHEV, CP, Delémont, Kleinbauern,

LOBAG, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, Prométerre, Pro Tier, SGBV, FSSE, Swiss Beef, TIR, VSP-FSEC, VSPI - AISC, VTL, ZBV).

Le disposizioni dell'ordinanza non devono costituire un inasprimento dell'attuale situazione giuridica: il fatto che gli allevamenti agroequini sono conformi alla zona agricola non deve pertanto essere taciuto (PBD; AgriGenève, CJA, COFICHEV, LOBAG, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, SGBV, FSSE, TIR, VSP-FSEC, VTL). L'allevamento di cavalli deve continuare a essere considerato conforme alla zona agricola. La produzione agroequina (allevamento, latte di giumenta, ingrasso) non dovrebbe figurare nell'articolo 34b AP OPT, ma continuare a essere disciplinata dall'articolo 16 LPT (SGBV, VTL, ZBV).

Con le modifiche proposte si tenta di fare della politica strutturale attraverso la pianificazione del territorio (PBD; COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, Kleinbauern, SOBV, Swisshorse, VSP-FSEC, VSPI - AISC). Le possibilità di sviluppo delle aziende specializzate nella tenuta di cavalli sono eccessivamente limitate (COFICHEV, FSSE). La nuova normativa costituisce effettivamente una minaccia per gli allevatori e per le persone che detengono cavalli a titolo privato (Delémont).

Per quanto sia importante proteggere i terreni agricoli, le aziende del settore primario dovrebbero comunque essere in grado di adattarsi alla generale svolta strutturale. Siccome è spesso accompagnato da interventi edilizi, lo sviluppo delle aziende finisce per occupare anche superfici destinate all'avvicendamento delle colture. È assurdo ostacolare opportune possibilità di sviluppo per le aziende fornendo, come unica motivazione, la protezione di superfici coltivate (PBD; USC; Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, COFICHEV, Swisshorse, VSP-FSEC).

Le disposizioni relative alla tenuta di cavalli a scopo di hobby sono totalmente irrealistiche. Stabilire un numero massimo di animali non è sensato (SLB).

3.2 Articolo 34b

3.2.1 In generale

Il Canton San Gallo constata con favore che le disposizioni esecutive del Consiglio federale seguono molto da vicino il rapporto dettagliato presentato il 24 aprile 2012 dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N). Le correzioni, tuttavia, possono risultare confuse e contraddittorie, in particolare per quanto riguarda la legislazione sull'agricoltura e la protezione degli animali, e la prassi seguita finora dai Cantoni nel settore equino (tenuta e utilizzazione). Il Canton San Gallo paventa, inoltre, che siano compromesse la libertà imprenditoriale e le possibilità edilizie delle aziende agricole.

I giudizi molto critici espressi dagli ambienti vicini agli allevamenti equini sono infondati. Nel corso del processo legislativo avrebbero dovuto essere adottate facilitazioni di maggiore portata rispetto a quelle previste all'articolo 16a^{bis} R 2013 LPT per la tenuta di cavalli da parte di aziende non agricole (ASPAN).

Il WWF approva in linea di principio la disposizione esecutiva per l'articolo 16a^{bis} R 2013 LPT. La disposizione tiene conto della volontà del legislatore di riconoscere la tenuta di cavalli nelle zone agricole come utilizzazione conforme alla destinazione della zona, limitando contemporaneamente la costruzione di nuovi edifici e di nuovi impianti riservati in particolare agli animali.

L'articolo 34b AP OPT, che definisce chiaramente quali possibilità si offrono a un'azienda agricola che si occupa anche di tenuta di cavalli, è accolto con favore. Limitando le possibilità alle aziende agricole ai sensi della LDFR, tuttavia, si escludono le aziende gestite a titolo accessorio che tra le loro attività contano anche la tenuta di cavalli. In tal modo, dal

punto di vista della pianificazione del territorio queste aziende perdono il diritto di esercitare questo tipo di attività (SOBV).

Il Canton Argovia trova che il nuovo diritto, rispetto a quello in vigore, penalizzerebbe gli allevamenti equini, visto che riserverebbe esclusivamente alle aziende agricole che già esistono l'autorizzazione di realizzare edifici e impianti destinati alla tenuta di cavalli.

Malgrado la restrizione alle aziende agricole che rispettano i parametri della LDFR sia già contemplata dalla legge, si richiede nondimeno che questa disposizione sia cancellata. Come paventato da molti partecipanti alla consultazione, in questo modo l'attività di tutte le aziende agricole che non soddisfano i requisiti definiti dalla LDFR sarebbe equiparata alla tenuta di cavalli a scopo di hobby e, di conseguenza, molti cavalli finirebbero per dovere essere trasferiti (CFR).

Alcuni partecipanti alla consultazione richiedono diverse integrazioni, esposte più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

Secondo il Canton Berna ha senso prevedere una sistemazione reversibile degli edifici e degli impianti solo se, venendo a mancare il fabbisogno richiesto, occorre riportare le infrastrutture al loro stato originale. L'OPT, pertanto, dovrebbe specificare che le autorizzazioni vanno rilasciate unicamente a termine.

Allo scopo di preservare i terreni arabili di pregio e di ridurre al massimo il consumo di fondi adatti all'agricoltura, il Canton Vallese ritiene che convenga sfruttare in tutta la misura del possibile gli edifici già esistenti, cambiandone se necessario la destinazione. Propone pertanto una prima integrazione, ossia: "la costruzione di nuovi edifici non è autorizzata quando i bisogni comprovati possono essere coperti risanando e riconvertendo edifici esistenti non più necessari o demolendo altri edifici diventati inutili". Precisando che occorre menzionare chiaramente la clausola del bisogno, propone una seconda aggiunta: "per giustificare la costruzione di nuovi edifici occorre sempre rispettare la clausola del bisogno agricolo".

Se l'azienda agricola ha prospettive a lungo termine e dispone di una base foraggera sufficiente, e se non si deve dare la priorità a interessi preponderanti, la tenuta di giumente e di stalloni riconosciuti da allevamento e di puledri nati nell'azienda o all'esterno deve essere ritenuta conforme alla destinazione della zona (PBD, COFICHEV, Pferdewoche, FSSE). Subordinare a precise dimensioni minime dell'azienda agricola l'allevamento di cavalli come ramo di attività solleva critiche (PBD).

Il Canton Vaud chiede lo stralcio dell'articolo 34b.

I capoversi 2-4 devono essere stralciati (AgorA, BVA, BVSH, CJA, CNAV, FBV-UPF, Pro Tier, Swiss Beef).

Se, aggirando il mandato del legislatore, si volesse dichiarare conforme alla zona la tenuta di cavalli in aziende gestite a titolo accessorio, dovrebbero in ogni caso valere le seguenti limitazioni: la base foraggera propria dovrebbe essere garantita, i cavalli dovrebbero essere tenuti esclusivamente in edifici già esistenti e gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli ai sensi dell'articolo 16a^{bis} capoverso 2 R 2013 LPT sarebbero vietati (Pro Natura, ATA e, analogamente, WWF).

3.2.2 Capoverso 1

L'articolo 34b capoverso 1 applica conformemente alla legge l'articolo 16a^{bis} R 2013 LPT, poiché per le aziende agricole rinvia al concetto definito agli articoli 5 e 7 LDFR. In questo modo si sfruttano completamente i margini offerti dalla legge (ASPAN).

Il Canton Zurigo lamenta che nel capoverso 1 si parli di edifici e di impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli ma che resti imprecisato se si tratta esclusivamente di edifici di nuova costruzione. Ritiene necessario offrire la possibilità di convertire stalle già esistenti, anche se l'azienda agricola non raggiunge un'unità standard di manodopera. L'utilizzazione

di edifici già esistenti dovrebbe essere possibile già a partire da 0,65 o 0,75 unità di manodopera.

È necessario integrare il capoverso 1, permettendo la custodia di cavalli ospiti e ponendo come condizione, oltre alle disposizioni della LDFR, anche le dimensioni dell'azienda, le infrastrutture esistenti e la disponibilità della necessaria base foraggera (SGBV, VTL, ZBV).

Limitare la tenuta di cavalli a titolo professionale in funzione di dimensioni minime dell'azienda è una condizione che va soppressa: l'articolo va adeguato di conseguenza (PLR).

Non si può classificare come professionale un'azienda unicamente basandosi su un potenziale onere lavorativo calcolato unilateralmente e in maniera esclusivamente teorica (FSSE, LOBAG). Si chiede che il numero di cavalli non sia vincolato al parametro delle unità di manodopera, ma che sia calcolato sulla scorta della base foraggera propria e di una sufficiente superficie di pascolo (Kleinbauern).

Occorre sopprimere il riferimento alla LDFR nella definizione di azienda agricola (art. 34b cpv. 1) e riferirsi invece all'OTerm (ordinanza sulla terminologia agricola) che definisce le forme di azienda sulla base della politica agricola federale, ridiscussa ogni quattro anni. Si auspica, inoltre, una migliore armonizzazione con quest'ultima (AgriGenève, analogamente COFICHEV).

La disposizione del capoverso 1, secondo la quale vanno considerate aziende agricole solo quelle che soddisfano le condizioni poste dagli articoli 5 e 7 LDFR, è troppo restrittiva. La tenuta di cavalli deve essere possibile, con restrizioni, anche in aziende agricole gestite a titolo accessorio. Se la tenuta di cavalli in quest'ultime non venisse riconosciuta come fondamentalmente conforme alla destinazione della zona, potrebbe essere classificata solo come tenuta di animali a scopo di hobby, una soluzione che non sembra corretta (WWF).

Il WWF chiede un chiarimento: nel rapporto esplicativo a proposito del capoverso 1 si dichiara che l'azienda deve raggiungere le dimensioni minime definite dalla LDFR prima e dopo la realizzazione del progetto edilizio. In base al diritto vigente, l'azienda deve dimostrare, anche se non detiene cavalli (suoi o ospiti), di raggiungere le dimensioni minime richieste. Il legislatore non ha introdotto modifiche in proposito, cercando in particolare di evitare che sorgano aziende specializzate nell'equitazione o nella tenuta di cavalli in pensione, senza che sussista come richiesto uno stretto legame con lo sfruttamento agricolo del terreno. Secondo il rapporto presentato dalla CAPTE-N il 24 aprile 2012 tenere cavalli in pensione non costituisce un'attività agricola, ma semplicemente una "attività affine". L'azienda deve pertanto soddisfare le condizioni necessarie per essere riconosciuta come azienda agricola.

3.2.3 Capoverso 2

In generale

Affinché gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli non siano impiegati ad altro scopo, nell'ordinanza occorre precisare che non devono presentare dimensioni adatte alla competizione, ossia 20 m di larghezza per 40 m di lunghezza (WWF).

Il Canton Vallese propone la seguente integrazione: "il parco realizzato per l'uscita quotidiana con qualsiasi tempo (« area di uscita con qualsiasi tempo ») deve essere allestito su un terreno non coperto e che resiste quando calpestato". La motivazione è la seguente: le aree di uscita di questo tipo possono variare in maniera considerevole a seconda del numero di cavalli (generalmente da 24 a 48 m² per cavallo, superficie massima di 800 m²). Una tettoia può diventare una struttura edilizia di dimensioni considerevoli, soprattutto fuori dalle zone edificabili, e ciò non è auspicabile.

Lettera a

Basilea Campagna approva il tenore della lettera a e in particolare la disposizione che prevede che l'area di uscita con qualsiasi tempo sia adiacente alla scuderia. Nel caso di edifici già esistenti questo requisito sarà spesso difficile da soddisfare, a causa dell'esiguità degli spazi. È stata dunque una decisione opportuna stabilire espressamente che le aree di uscita con qualsiasi tempo non adiacenti dalla scuderia e eventuali spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli devono coincidere.

È opportuno riservare, in caso non sia possibile garantire un'area di uscita adiacente alla scuderia, l'eventuale spiazzo sia per gli esercizi di equitazione sia per l'uscita dei cavalli (ZH). Tuttavia, in caso di un numero di cavalli più elevato la doppia utilizzazione dello spiazzo non è proponibile. Per questo occorre riservare la possibilità alle aziende più grandi (ad es. con più di 16 cavalli) di allestire una superficie aggiuntiva per permettere l'uscita degli animali (ZH, SG).

L'idea della doppia utilizzazione è di per sé sbagliata, sia per l'animale sia per il cavaliere e occorre, pertanto, autorizzare l'allestimento separato di uno spiazzo per l'utilizzazione e di un'area per l'uscita con qualsiasi tempo (JU, SG).

Le disposizioni previste sono sproporzionate e troppo restrittive; alle autorità competenti dovrebbe essere concessa una maggiore discrezionalità (PBD, COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC).

È assolutamente necessario che la superficie minima prevista dalla legislazione sulla protezione degli animali sia mantenuta senza includere la superficie necessaria per un'eventuale giostra (TIR).

Lettera b

Il Canton Svitto richiede che la superficie minima delle aree per l'uscita con qualsiasi tempo ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali non sia da rispettare unicamente quando si toccano superfici per l'avvicendamento delle colture, ma anche quando un'estensione maggiore pregiudicherebbe altri interessi pubblici preponderanti, in particolare le esigenze della protezione della natura e del paesaggio.

Il Canton Vallese chiede sia stralciata la possibilità di superare la superficie minima stabilita dalla legislazione sulla protezione degli animali.

Diversi partecipanti alla consultazione respingono il disciplinamento della superficie minima alla lettera b (BS, GL, SG, TI; Pro Tier, TIR).

La superficie minima proposta per le aree di uscita con qualsiasi tempo è fino a sei volte inferiore rispetto a quando raccomandato dall'OPAn (PBD, PPD; COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC). La soglia massima della superficie per l'area di uscita stabilita nella misura del doppio della superficie minima è troppo restrittiva; i parametri della legislazione sulla protezione degli animali che stabiliscono dimensioni minime finiscono sempre per fissare delle soglie che, se superate, portano a costituire un reato. È controproducente che dimensioni minime siano impiegate come parametri per giudicare la tenuta di animali (PPD).

Diversi partecipanti alla consultazione criticano che l'importanza delle superfici di avvicendamento e il benessere degli animali siano considerati alla stessa stregua.

Mettere sullo stesso piano le superfici di avvicendamento e il benessere degli animali costituirebbe un grave precedente, poiché potrebbe essere fatto valere anche nel caso di altri animali da reddito (ad es. sistemi di stabulazione aperti per bovini su superfici di avvicendamento o in caso di costruzioni di nuovi edifici o ristrutturazioni): una simile correlazione è respinta formalmente (PBD; COFICHEV, FSSE). Il fabbisogno così rivendicato si situa nell'ordine di millesimi della superficie per l'avvicendamento dell'intero Paese. Questa misura rappresenterebbe una considerevole limitazione per le aziende che detengono cavalli e, nel contempo, il suo contributo alla lotta contro la perdita di terreni

coltivi di pregio sarebbe irrilevante (PBD, COFICHEV, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC).

Secondo il Canton Vaud, le superfici di avvicendamento non devono essere trattate al capoverso 2 lettera *b* e dal capoverso 3 lettera *b*, poiché non hanno alcun rapporto con l'esame della necessità di queste installazioni per i cavalli. Spetta al Cantone, in funzione delle condizioni locali, determinare caso per caso se possa essere consentita una superficie inferiore alla superficie massima.

Riguardo alle caratteristiche del terreno, il Canton San Gallo osserva che occorrerebbe definire a livello di ordinanza o in una guida all'applicazione metodi adeguati per costituire aree per l'uscita in qualsiasi tempo che possano essere riconvertite senza grande dispendio.

La costruzione di edifici e impianti per la tenuta di cavalli deve essere legata al centro dell'azienda. L'ubicazione, pertanto, non può essere scelta liberamente. Nella misura in cui il sistema di consolidamento del terreno ("fissaggio al suolo") possa essere rimosso senza problemi e l'area possa essere nuovamente coltivata, è possibile affermare che il capoverso 2 lettera *b* rispetti la necessità di proteggere il terreno coltivato (PBD; USC; Aqua Nostra, BVA, BVSH, VSLG-ADPR).

3.2.4 Capoverso 3

Lettera a

Il disciplinamento in base al quale l'utilizzazione dello spiazzo per l'equitazione possa servire unicamente per i cavalli tenuti nel perimetro dell'azienda è troppo restrittivo (JU, OW, SG, ZH; pvl; USC; BVA, BVSH, CJA, CNAV, COFICHEV, FSSE, Swiss Beef, TIR), anche se si ritiene giusto che non possa essere organizzata nessuna manifestazione, corse o simili, con cavalli estranei all'azienda (ZH). Nell'interesse della pianificazione del territorio deve essere consentito ad aziende confinanti di costituire e utilizzare uno spiazzo comune. Vi sono casi di due o persino tre aziende che utilizzano in comune uno stesso spiazzo; si tratta di una soluzione del tutto sensata anche dal punto di vista della pianificazione del territorio, alla quale non bisognerebbe rinunciare (pvl).

Lettera b

Il Canton Zurigo non ritiene opportuno sommare le superfici destinate alle giostre agli 800 m² massimi consentiti per gli spiazzi. La superficie massima degli spiazzi dovrebbe dipendere dal numero di cavalli di un'azienda. Propone di consentire, oltre allo spiazzo, anche una giostra, se l'azienda detiene ad esempio almeno 16 cavalli. La pista della giostra dovrebbe inoltre poter essere coperta.

Le giostre sotto i 100 m² non devono essere calcolate (PBD; COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, TIR, VSP-FSEC).

Diversi partecipanti alla consultazione si esprimono in maniera critica sulla riduzione della superficie dello spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli.

Per le aziende dedite all'allevamento che sottopongono i giovani cavalli a un addestramento di base ridurre lo spiazzo per l'utilizzazione non è opportuno (AG, ZH).

Il Canton Vaud richiede di stralciare il periodo dopo il punto e virgola. In effetti, non ha senso ridurre la superficie se vi sono meno di 8 cavalli.

Una superficie di inferiore a 800 m² non è sufficiente per lavorare in modo corretto con i cavalli (JU; PPD).

La riduzione del 50 % della superficie massima deve essere stralciata. La realizzazione di edifici e di impianti per la tenuta di cavalli è legata al centro dell'azienda; l'ubicazione dello spiazzo non può dunque essere scelta liberamente (USC; BVA, BVSH, CJA, CNAV, Prométerre, SGBV, Swiss Beef, VTL, ZBV).

Diversi partecipanti alla consultazione si esprimono in maniera critica sul numero di cavalli, come spiegato in dettaglio nei paragrafi seguenti.

Il numero previsto di 8 cavalli per ottenere l'autorizzazione ad allestire uno spiazzo di queste dimensioni è chiaramente troppo basso. Già con la prevista riduzione della superficie nel caso di un numero inferiore di cavalli si crea un incentivo a realizzare uno spiazzo che supera chiaramente quello necessario per l'uscita con qualsiasi tempo e in questo modo si favoriscono soluzioni poco auspicabili dal punto di vista della pianificazione del territorio. Sulla scorta delle superfici riservate per l'uscita con qualsiasi tempo, per lo spiazzo di utilizzazione non dovrebbero essere assegnati più di 50 m² per cavallo. La superficie prevista nel caso di un'azienda con meno di 16 cavalli dovrebbe, di conseguenza, essere ridotta. Se si utilizzano superfici di avvicendamento, l'area massima consentita dovrebbe essere ridotta della metà, non però l'area assegnata per cavallo. La superficie consentita sarebbe in questo modo raggiunta a partire da un'azienda con 8 cavalli (BL).

Un'azienda agricola del settore detiene, in media, 6,9 cavalli. Si può dunque affermare che molte aziende non potrebbero approfittare di una superficie dalle dimensioni confacenti (800 m²). Le superfici più piccole possono bastare per fare correre alla corda i giovani cavalli, ma non sono adatte all'addestramento (PBD, PPD; COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC).

Diversi partecipanti alla consultazione si esprimono in maniera critica sulla disposizione relativa alle superfici di avvicendamento, come figura nei paragrafi seguenti.

Il Canton Giura chiede di stralciare il secondo periodo della lettera *b*.

Il Canton Zurigo propone di non applicare in modo rigido il dimezzamento dell'area, quando lo spiazzo interessa superfici di avvicendamento (analogamente TI). Al contrario, dovrebbe essere contemplata, analogamente a quanto previsto nel caso di altri edifici e impianti, la possibilità di compensare in altro modo la perdita di superfici di avvicendamento.

Anche se il tipo di consolidamento del terreno consente di ripristinare lo stato originale e di tornare alla coltivazione, al capoverso 2 lettera *b* si deve tenere sufficientemente conto della necessità di preservare il terreno coltivabile (USC; BVA, BVSH, CNAV, Prométerre, SGBV, Swiss Beef, VTL, ZBV).

Lettera c

Nessuna osservazione.

Lettera d

La prassi seguita finora autorizzava una copertura dello spiazzo per metà, così da permettere l'addestramento di base. Il Canton Berna approva la decisione di eliminare questo tipo di deroga, poiché ritiene che il paesaggio non vada invaso da "mezzi" maneggi coperti.

Il Canton Basilea Campagna ritiene che la disposizione inasprisca il disciplinamento vigente. Le Direttive "Cavallo e pianificazione del territorio" (edizione 2011, p. 25 allegato 4) consentono, a determinate condizioni, di coprire con una tettoia la metà della superficie delle cosiddette "aree di addestramento". Se l'AP OPT equipara l'attuale area di addestramento (conforme alla zona di destinazione) allo spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli ai sensi dell'articolo 16a^{bis} R 2013 LPT si ottiene unicamente, con la preconizzata liberalizzazione a favore delle aziende che tengono cavalli a pensione, un inasprimento della regolamentazione concernente gli impianti esterni conformi alla zona appartenenti ad aziende di allevamento equino. L'intenzione del legislatore non era sicuramente questa.

Il Canton San Gallo ritiene che un divieto generale di coprire e di circondare con pareti gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli non sia opportuno, in particolare per quanto riguarda le giostre e i maneggi per esercizi con la corda. Da un lato una simile copertura di regola non spicca troppo nel paesaggio, dall'altro protegge i cavalli dalle intemperie o dal caldo.

Per permettere di addestrare i giovani cavalli all'equitazione occorrono sponde (segnatamente per ragioni di sicurezza) (PBD, COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC) e una copertura che potrebbe anche essere solo provvisoria (ad es. Pferdewoche, VSP-FSEC). In casi eccezionali e motivati, sarebbe opportuno autorizzare la posa di una tettoia (TIR).

Lettera e

Secondo il Canton Berna l'impianto di illuminazione non deve solo essere "adeguato", ma anche efficiente dal punto di vista energetico. Analogamente il Canton Basilea Città ritiene che il concetto di "adeguato" sia troppo vago e richiede che sia espressamente vietata un'illuminazione eccessiva della zona circostante.

Il Canton Svitto ritiene che un adeguato impianto di illuminazione debba essere autorizzato soltanto se non lede nessun interesse preponderante.

I Cantoni Basilea Campagna e San Gallo respingono in maniera categorica la disposizione.

3.2.5 Capoverso 4

Nella sua formulazione attuale il capoverso non fa distinzione tra le persone estranee all'agricoltura e le aziende esistenti che soddisfano i criteri definiti dalla LDFR. Il rapporto CAPTE-N spiega che la possibilità di creare nuovi alloggi è concessa solamente alle aziende agricole che già esistono e che soddisfano i criteri per il loro riconoscimento. Per quali ragioni una nuova azienda agricola che rispetta le esigenze definite dalla LPT e dall'OPT non dovrebbe potere beneficiare della possibilità di costruire un edificio con nuovi alloggi o quanto meno nuovi alloggi all'interno degli edifici già esistenti? A questo proposito, ci si può chiedere che cosa si intenda esattamente per "nuovi edifici abitativi" ("neue Wohnbauten", "nouveaux bâtiments d'habitation")? Per esempio, è ammesso creare un alloggio supplementare all'interno di un'abitazione situata in un'azienda agricola? Il rapporto esplicativo, che parla di "nuovo spazio abitativo", non fornisce chiarimenti particolari a riguardo. Il capoverso dovrebbe essere di conseguenza formulato in maniera più precisa o, quanto meno, il testo del rapporto esplicativo andrebbe completato (FR).

3.2.6 Capoverso 5

Il capoverso 5 deve essere formulato in maniera più precisa, poiché la tenuta di cavalli non comporta né la produzione di derrate alimentari, né la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale e neppure spazi abitativi o edifici destinati alla lavorazione. Sarebbe più opportuno introdurre un rimando all'articolo 34 capoverso 4 OPT (OW; PBD; USC; BBV, BVA, BVSH, CJA, CNAV, COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, USDRC, SGBV, FSSE, Swiss Beef, Swisshorse, TIR, VSP-FSEC, VTL, ZBV).

3.3 Articolo 42b

3.3.1 In generale

Diversi partecipanti alla consultazione accolgono con favore il nuovo disciplinamento.

Secondo il Canton Lucerna esso permette di creare un quadro normativo ben definito per la tenuta amatoriale di animali.

Il WWF approva la disposizione di esecuzione dell'articolo 24e R 2013 LPT, in particolare per le limitazioni concernenti il numero di cavalli e di pony che è possibile ospitare in un'azienda a titolo amatoriale. Solo definendo un limite preciso è possibile impedire concretamente che, oltre ai propri, l'azienda ospiti anche cavalli esterni e che, per garantire la loro uscita e la loro utilizzazione, non costruisca nuovi edifici e nuovi impianti.

Occorre tenere conto degli sviluppi del diritto ambientale e della protezione degli animali anche nel caso delle aziende di dimensioni più piccole. Tutti gli edifici e gli impianti richiesti da altre leggi in correlazione con la tenuta di animali devono pertanto essere soggetti a un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 42b AP OPT (USC; Aqua Nostra, BBV, BVA, BVSH, CNAV, Pro Tier, USDCR, SGBV, SOB, Swiss Beef, VSLG-ADPR, VTL, ZBV).

Il titolo dovrebbe riferirsi alla "tenuta a scopo di hobby di animali *da reddito*". Infatti non è intenzione del legislatore limitare il numero di animali domestici come cani, gatti e così via (COFICHEV, FSSE).

Diversi partecipanti alla consultazione si esprimono in maniera critica in merito alla disposizione oppure la respingono *in toto*, come spiegato nei paragrafi seguenti.

Il Canton Vaud si dice meravigliato che iniziative intese a facilitare la tenuta di cavalli vengano tradotte in un dispositivo di fatto più restrittivo. La limitazione quantitativa proposta per la tenuta amatoriale di cavalli è arbitraria. L'articolo 42b messo in consultazione deve essere stralciato dall'avamprogetto.

Il titolo "Tenuta di animali a scopo di hobby" rischia di indurre in equivoco. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale i Cantoni applicano questa disposizione anche quando l'azienda realizza un reddito mensile inferiore a 1'300.- franchi. L'applicazione di questa disposizione comporterebbe ripercussioni negative per piccole aziende di montagna e per allevamenti di pecore, cervi o vacche nutrici. La tenuta amatoriale di animali non si riduce alla tenuta di cavalli (cpv. 1) (BL, SG; USC; BBV, BVA, BVSH, CJA, CNAV, Pro Tier, USDCR, SGBV, SOB, Swiss Beef, VTL, ZBV).

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono l'adozione delle integrazioni spiegate nei seguenti paragrafi.

Chiedere che gli edifici e gli impianti siano costruiti in maniera reversibile ha un senso unicamente se, in caso di cessazione dell'attività con i cavalli, si esiga effettivamente il ripristino della situazione precedente. Occorre pertanto precisare che le singole autorizzazioni sono concesse solo a termine. Inoltre, per porre limiti più chiari alle possibilità di espansione sarebbe necessario ribadire il divieto di utilizzare terreni coltivati e superfici di avvicendamento (BE).

Il Canton Grigioni propone che la tenuta di animali a scopo di hobby sia definita attraverso i parametri impiegati nel caso delle superfici di avvicendamento; nella prassi, la definizione dell'onere lavorativo mediante l'unità standard di manodopera ha dimostrato la propria validità.

Il Canton Zurigo considera privo di senso il principio presupposto dall'attuale prassi del Tribunale federale, ossia che la stabulazione, l'area di uscita e il pascolo per cavalli tenuti a scopo di hobby debbano essere situati nella stessa zona. Richiede, di conseguenza, che il principio sia reso meno restrittivo attraverso un disciplinamento esplicito nell'OPT.

3.3.2 Capoverso 3

Secondo il Canton Argovia il capoverso 3 presenta diversi punti oscuri. Ad esempio, non è per nulla chiaro che cosa si debba intendere per "in casi giustificati" e se nel computo dei cavalli siano compresi anche i puledri.

Sulla questione del numero di animali si sono espressi numerosi partecipanti alla consultazione, come spiegato nei paragrafi seguenti.

Appenzello Esterno ritiene che occorra stabilire questo punto in maniera precisa, poiché per la tenuta amatoriale di animali il numero di cavalli costituisce un aspetto sovente decisivo. La disposizione dell'OPT risulta molto difficile da applicare: un'autorizzazione imposta dalla legislazione sulla pianificazione del territorio si baserebbe sul numero di animali, un fattore destinato a cambiare velocemente. Non è ipotizzabile, d'altra parte, che una volta rilasciata l'autorizzazione si possa regolarmente verificare se si tratti veramente di puledri o di animali

oramai anziani e non più utilizzati. Sarebbe più opportuno introdurre una limitazione basata sul numero di equini, ma indipendente dalla loro età.

Il Canton Basilea Campagna rileva che l'ordinanza non specifica se il numero di cavalli ammesso, da due fino al massimo quattro cavalli o sei pony, sia da intendere per persona o per famiglia o per unità abitativa degli edifici situati nelle vicinanze. Chiede, pertanto, che questo aspetto venga chiarito nel commento all'ordinanza.

Il Canton Basilea Città propone di adottare il numero di animali stabilito all'articolo 31 dell'OPAn, in base al quale chi tiene più di cinque cavalli deve disporre di un attestato di competenza. Il Canton Sciaffusa e il Canton Ticino si esprimono analogamente, rilevando come sia necessario risolvere le contraddizioni con le disposizioni dell'OPAn.

Il Canton Basilea Città raccomanda inoltre di integrare il capoverso 3, specificando che le immissioni riconducibili alla tenuta di animali devono essere contenute.

Il secondo periodo deve essere stralciato (FR, GL, SG; PBD; Aqua Nostra, COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, TIR, VSP-FSEC). Definire il numero di cavalli non compete a un'ordinanza (FR). Una persona può anche accudire più di quattro cavalli (GL; Aqua Nostra). Il primo periodo del capoverso 3, secondo il quale possono essere tenuti soltanto tanti animali quanti gli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze sono in grado di accudire personalmente, dovrebbe essere sufficiente (SG; TIR).

Il Canton Giura richiede che il secondo periodo del capoverso 3 sia stralciato. I progetti turistici promossi da persone che non esercitano l'agricoltura e che permettono di valorizzare il cavallo delle Franches Montagnes risulterebbero altrimenti vanificati. In questo modo sarebbe contraddetto anche il principio dello sviluppo del turismo equestre, parte integrante delle linee guida per la politica turistica del Cantone.

Il Canton Vaud rileva che i due periodi del capoverso 3 si contraddicono tra di loro e chiede sia mantenuto soltanto il primo. La limitazione quantitativa proposta per la detenzione di cavalli a titolo amatoriale, infatti, è arbitraria e dunque inammissibile. La capacità delle persone di accudire i cavalli può essere motivata, ad esempio, dalla rinuncia alla collaborazione di impiegati o dall'assenza di un'attività lucrativa imponibile.

Il Canton Zurigo ritiene che dovrebbe essere possibile detenere quattro cavalli, senza per questo dovere presentare particolari giustificazioni. Quattro cavalli possono essere accuditi dagli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze. Questo valore corrisponde, inoltre, alla prassi corrente. Oltre a ciò, che tre o quattro cavalli siano tenuti assieme è positivo per il loro benessere.

Per quanto riguarda il numero di cavalli, l'onere lavorativo che ne deriva nonché la superficie per la stabulazione disponibile negli edifici esistenti che non siano intaccati nella loro sostanza sono condizioni che, di per sé, hanno un effetto limitante. Pertanto, non è necessario definire un numero preciso di cavalli (PPD).

Altri (FR, GL, SG; PBD; Aqua Nostra, COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, TIR, VSP-FSEC) chiedono di sopprimere la disposizione sul numero di cavalli che è possibile accudire. Se fosse effettivamente applicato l'articolo 42b alla tenuta amatoriale di cavalli, teoricamente sarebbe necessario fornire un elenco esaustivo del numero di cavalli che ogni singola persona potrebbe tenere. Se, contro le aspettative, si manterrà l'indicazione del numero di animali, dovrebbe quanto meno essere possibile, come finora, tenere quattro cavalli o sei cavalli piccoli senza bisogno di fornire una particolare giustificazione (analogamente USC). Al posto di pony occorrerebbe parlare di "cavalli piccoli", così da considerare anche asini e muli (USC; BBV, BVA, BVSH, Swiss Beef).

Il capoverso 3 va stralciato (SAB, ACS, SOB). Le restrizioni dell'articolo 42b in merito al numero di cavalli che possono essere tenuti devono essere soppresse o quanto meno riviste verso l'alto (AgorA, FBV-UPF).

La disposizione, in base alla quale è permesso tenere di norma due e al massimo quattro cavalli, è irrealistica (Fenaco), probabilmente inadatta a raggiungere lo scopo che si prefigge (SZ), eccessiva e sproporzionata (COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, Swisshorse, VSP-FSEC).

3.3.3 Capoverso 4

Il Canton Basilea Città propone di riformulare il capoverso sul modello dell'articolo 59 capoverso 3 OPAn, precisando che la stabulazione in gruppo non è da ritenersi necessaria, per quanto sia garantito il contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo.

Il Canton Vaud chiede che sia soppresso l'ultimo periodo del capoverso 4, poiché si tratta di un aspetto che non concerne la pianificazione del territorio.

Non si comprende perché solo le installazioni all'interno degli edifici dovrebbero permettere di soddisfare le esigenze di una tenuta rispettosa degli animali (PBD, PPD; COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC). Derogare alla stabulazione in gruppo deve essere possibile solo in casi motivati (TIR).

3.3.4 Capoverso 5

Il Canton Basilea Campagna accoglie con favore la decisione di non prevedere uno spiazzo per l'utilizzazione degli animali nel caso della tenuta di cavalli a scopo di hobby. Rileva inoltre che, a livello di esecuzione, la distinzione tra area di uscita con qualsiasi tempo e spiazzo per l'equitazione e le esercitazioni ai sensi dell'articolo 42b capoverso 5 AP OPT sarà molto difficile da controllare. Difficoltà particolari potrebbero insorgere se non è stato possibile allestire l'area per l'uscita con qualsiasi tempo immediatamente a ridosso degli edifici destinati alla stabulazione.

Il Canton San Gallo ritiene che le aree di uscita con qualsiasi tempo e gli spiazzi per l'utilizzazione degli animali debbano essere considerati alla stessa stregua, indipendentemente della conformità alla zona di destinazione.

Il capoverso 5 deve essere stralciato (PBD; CJA, COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, Kleinbauern, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC). Il disciplinamento previsto è troppo restrittivo rispetto alla prassi applicata finora; in linea di principio tutti gli edifici e tutti gli impianti (ad es. le pensiline in mezzo al pascolo), anche quelli richiesti da altre legislazioni in correlazione alla detenzione di cavalli, possono ottenere un'autorizzazione solo se non si oppongono interessi preponderanti (PBD, FSSE).

Il capoverso 5 deve essere modificato alla luce di quanto deciso dal Tribunale federale il 13 agosto 2013 (Comune di Mühleberg BE). La sentenza, fondandosi rispettivamente sull'iniziativa Darbellay e sul nuovo articolo 24e R 2013 LPT, stabilisce che le nuove disposizioni sulla tenuta di cavalli tengono conto degli interessi della protezione degli animali unicamente nell'ambito del "necessario" e non del "raccomandato". Il nuovo articolo 24e R 2013 LPT permette, nell'interesse di una tenuta rispettosa degli animali, la presenza di impianti esterni con una superficie più grande di quella minima prevista per legge. Ciò non significa, tuttavia, che le superfici raccomandate dalla legislazione sulla protezione degli animali debbano anche essere, in ogni caso, autorizzate. Gli impianti devono essere necessariamente autorizzati unicamente se sono conciliabili con importanti esigenze della pianificazione del territorio (ASPAN).

Basilea Città propone di trattare il capoverso 5 analogamente alle Direttive tecniche del 1° settembre 2013 concernenti la protezione dei cavalli dal profilo dei requisiti edili e della qualità.

3.3.5 Capoverso 6

Le dimensioni dell'area di uscita con qualsiasi tempo assumono, nel caso della tenuta a titolo amatoriale, un'importanza ancora maggiore rispetto a quella che rivestono nel caso della tenuta a scopi agricoli. Chi detiene cavalli a livello amatoriale, infatti, in genere dispone di superfici di pascolo più ridotte (PBD, PPD; COFICHEV, Petizione per la salvaguardia del settore equino svizzero, Pferdewoche, FSSE, Swisshorse, VSP-FSEC). Per contrastare la carenza di movimento nel caso dei cavalli detenuti a scopo amatoriale, animali che per lo più non vengono utilizzati quotidianamente, è opportuno autorizzare sulla scorta della legislazione in materia di protezione degli animali non le superfici minime bensì quelle raccomandate (PPD).

3.4 Articolo 42c (Abrogato)

Nessuna osservazione.

4 Altre disposizioni

4.1 Articolo 4

Fondamenti di buona qualità per la pianificazione del territorio sono necessari anche per consentire in modo adeguato la partecipazione della popolazione (PSS, PEV, pvl; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF, PUSCH, FSG, ASPU).

4.2 Articolo 5

Nessuna osservazione.

4.3 Articolo 10 capoverso 2^{bis}

Si accoglie con favore la decisione di ravvicinare i termini per l'esame preliminare e l'autorizzazione. Le scadenze andranno rispettate; occorreranno a questo scopo anche sufficienti risorse di personale. La relativizzazione ("di norma", "dovrebbero") fa invece poco sperare in un effettivo cambiamento della prassi. Si chiede pertanto che sia sancito un termine effettivamente vincolante (AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG; USC, UCS; BBV, DCPA, BVA, BVSH, CATEF, CJA, CNAV, FBV-UPF, HEV, COPC, LOBAG, USDCR, Swiss Beef, UCV, VTL, ZBV).

Il Canton Argovia rileva che l'intera procedura potrebbe essere effettivamente accelerata solo eliminando le fasi preliminari (convenzioni quadro) e facendo in modo che risulti chiaro sin da subito se la documentazione inoltrata è completa. In caso contrario la Confederazione lo notificherebbe agli istanti entro 14 giorni.

4.4 Articolo 45a

L'articolo deve essere stralciato (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG; PPD, UDC; usam; Costruzione Svizzera, DCPA, CP, Gastro Suisse, Gewerbe LU, IGS, COPC, SSIC, SVIT, USPI, ASPAN, ASIG, VSLG-ADPR). Questo tipo di dati rientra nelle competenze del Cantone. Un eventuale disciplinamento in merito dovrebbe figurare all'articolo 9 OPT (BL). Il relativo onere amministrativo sarebbe sproporzionato (BL, GL, GR, LU, OW, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA).

La disposizione è accolta con favore (USC; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, FBV-UPF, RZU, Wohnen Schweiz, ZBV).

4.5 Articolo 46

La disposizione è respinta *in toto* (AG, AI, BL, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, ZG; PPD, PLR; DCPA, CJA, Delémont, Gastro Suisse, HEV, COPC, SSIC, UCV, USPI, ASIG). L'articolo va lasciato nella sua forma attuale (UDC; usam, Gewerbe LU). Occorre ridurre allo stretto indispensabile le notifiche alle quali sono tenuti i Cantoni (BE, SZ, TI; Costruzione Svizzera, IGS, SSIC, SVIT, ASPAN).

L'articolo è accolto con favore, assieme agli obblighi di notifica che instaura (RZU, HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF, ZPG, ZPZ).

Anche le modifiche dei piani di utilizzazione dovrebbero essere segnalate se, dopo la notifica precedente, superfici di avvicendamento sono state ridotte per più di 3 ettari (pvl) , o indipendentemente da questa misura (PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, SHS, ATA, WWF; Archeologia Svizzera, NIKE, PUSCH).

4.6 Articolo 47 capoverso 2

La disposizione è accolta (AI, BE, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, TG, UR, ZG; PPD; DCPA, Delémont, COPC, Wohnen Schweiz). L'ultimo periodo va stralciato (AG, AI, FR, SG; UDC; usam; Gewerbe LU, HEV, SSIC).

La disposizione attualmente in vigore è sufficiente (USC; AgorA, AGRO, BBV, BVA, BVBB, BVSH, CJA, FBV-UPF, LOBAG, USDCR, ASIG, ZBV).

Si chiede che i rapporti concernenti il capoverso 2 siano pubblicati (PEV, pvl; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).

4.7 Articolo 27 OPN

Questo nuovo obbligo di notifica è stato introdotto per mantenere informato, oltre all'ARE, anche l'UFAM. È pertanto respinto, poiché contraddice l'intenzione di semplificare le procedure di pianificazione e contravviene al principio secondo cui per ogni procedura l'autorità di riferimento deve essere unica (UR, SAB, analogamente HEV). Si propone che tutti gli obblighi di notifica già esistenti in merito a modifiche dei piani di utilizzazione riguardino l'ARE (UR; HEV).

L'articolo 27 capoverso 2 lettera f OPN deve essere stralciato (SAB; USC; HEV, CJA).

La decisione di trasferire l'obbligo di notificare pregiudizi subiti da paesaggi, monumenti naturali, biotopi e siti di importanza nazionale dall'articolo 46 OPT all'OPN è accolta favorevolmente (PES; Pro Natura, FP, ATA, WWF).

III **Direttive tecniche sulle zone edificabili**

1 **Reazioni generali**

1.1 **Aspetti positivi**

È comprensibile che la Confederazione necessiti di una base per giudicare le dimensioni della zone edificabili nei Cantoni (AI, AR, BE, FR, GL, GR, NE, NW, OW, SH, SO, TG, UR, ZG; PBD, PPD; SAB; DCPA, Delémont, COPC, SLB, ASPAN).

Il metodo di calcolo proposto è realizzabile (BL, BS, GL, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZG; DCPA, Delémont, HVCH-HD, Kleinbauern, COPC, Pro Natura, PUSCH, RZU, FSG, FP, ASPU, ATA, ASPAN, WWF, ZPG, ZPZ).

Le Direttive tecniche vanno nella giusta direzione. Occorre, tuttavia, tenere in giusto conto le esigenze dei Cantoni. Il sistema per garantire il corretto dimensionamento delle zone edificabili è stato concepito bene. Il trattamento riservato ai Cantoni non è né troppo rigido né troppo indulgente (SG, ZH, ACS; USC; BBV, BVA, BVSH, CJA, CNAV, Gewerbe LU, LOBAG, USDCR, SOB, Suisse, Swiss Beef, VTL, ZBV).

1.2 **Aspetti negativi**

Il disciplinamento proposto va a vantaggio di alcuni Cantoni che, tuttavia, non hanno applicato con diligenza la LPT. I contingenti riservati alle zone edificabili, infatti, risultano più grandi quando si prevede una crescita maggiore. I Cantoni per cui ci si attende un'evoluzione demografica inferiore alla media (tra l'altro anche per la moderazione dimostrata nell'estendere le zone edificabili presenti) sono penalizzati nella pianificazione dei futuri azionamenti, anche se dispongono di scarse riserve di zone edificabili non ancora utilizzate in base alla statistica corrispondente (AI, BE; PBD, pvl).

Il metodo proposto consente ancora di creare, in caso di crescita importante della popolazione o di posti di lavoro, nuove zone edificabili, anche se quelle già presenti nel Cantone non sono ancora sfruttate in maniera sufficiente. La crescita deve essere necessariamente accompagnata da un migliore sfruttamento dello spazio (HVCH-HD, Kleinbauern, Pro Natura, PUSCH, FSG, FP, SAS, ASPU, ATA, WWF).

Stabilire la grandezza delle zone edificabili sulla base di valori statistici è controproducente. Statistiche e prognosi dovrebbero essere utilizzati nel migliore dei casi per verificare la plausibilità delle strategie che si intende adottare (IGS).

L'approccio scelto dà troppa importanza agli elementi statistici, propone uno sguardo rivolto più al passato che al futuro e non è compatibile con i principi di una seria pianificazione del territorio (Costruzione Svizzera, FSU Mittelland, IGS, SVIT, UCV, ASIG).

2 **Singoli aspetti**

Il calcolo del *consumo di superficie delle zone edificabili* dovrebbe presto smettere di fare riferimento unicamente allo status quo e orientarsi invece a precisi obiettivi quantitativi per quanto riguarda l'utilizzazione delle superfici edificabili, a determinati valori soglia nell'ambito della frammentazione degli insediamenti o ad altri parametri in grado di costituire valori di riferimento per l'evoluzione futura e alla cui definizione occorrerebbe provvedere al più presto (HVCH-HD, Kleinbauern, Pro Natura, PUSCH, FSG, FP, SAS, ASPU, ATA, WWF). Valori per il consumo di superficie delle zone edificabili superiori a 400 m² per abitante non dovrebbero essere considerati per calcolare le capacità, poiché contraddicono la Strategia

del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile (PSS; HVCH-HD, Kleinbauern, Pro Natura, PUSCH, FSG, FP, SAS, ASPU, ATA, WWF).

Nel calcolo del dimensionamento delle zone edificabili occorre tenere conto delle *aggregazioni comunali* (NE, SH, TI, UR, VD; SAB, UCS; FSU, FSU Mittelland, IGS, SIA, SLB).

Come valore di riferimento per definire la crescita della popolazione occorre fondarsi su uno *scenario* medio e non su quello "alto" dell'UFS. I Cantoni che fanno riferimento a uno scenario con valori superiori a quelli medi, devono motivare la loro scelta e densificare in misura maggiore le loro strutture insediative (PSS, pvl; HVCH-HD, Kleinbauern, Pro Natura, PUSCH, FSG, FP, ATA, WWF).

Occorre rinunciare alla prescrizione, secondo la quale le *zone per il lavoro* potranno essere assegnate solo se legate a un progetto specifico, poiché le procedure per un azionamento durano troppo a lungo (AI, BE, BL, BS, GL, GR, NE, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZG; ACS; Costruzione Svizzera, DCPA, Delémont, Economiesuisse, FSU Mittelland, IGS, COPC, ASPAN).

Gli aspetti quantitativi delle *zone per il lavoro* devono essere trattati nelle Direttive tecniche. Sorprende che le zone per il lavoro non siano in alcun modo prese in considerazione per il calcolo. L'articolo 15 LPT non distingue tra utilizzazioni a scopo abitativo e utilizzazioni a scopo di lavoro. Occorre, pertanto, trovare un modo di introdurre indicazioni quantitative anche per le zone per il lavoro esistenti e per quelle nuove (PSS, pvl; HVCH-HD, Kleinbauern, Pro Natura, PUSCH, FSG, FP, SAS, ASPU, ATA, WWF).

IV Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice

1 In generale

L'Integrazione è considerata una base di riferimento adeguata (AI, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NW, SH, SO, TG, UR, ZG, ZH; PSS; DCPA, HVCH-HD, COPC, Pro Natura, FP, ATA, WWF; PUSCH, FSG, ASPU, UF-SG). Va nella buona direzione (AR; usam, USC; BBV, BVA, BVBB, BVSH, CJA, Gewerbe LU, LOBAG, SOB, SGP-ASP, Swiss Beef, VTL, ZBV) e i suoi nuovi contenuti sono accolti in termini positivi (AI, BL; RZU; ZPG, ZPZ). Alcuni ritengono che abbiano bisogno solo di qualche lieve ritocco (AG, NW; AgriGenève, Costruzione Svizzera, IGS). Eccezion fatta per le parti concernenti il dimensionamento delle zone edificabili, è condivisibile (JU; Delémont).

Le esigenze materiali stabilite dalla Guida per la pianificazione direttrice sono in linea di massima accolte positivamente, pur se si ritiene che potrebbero tenere in maggiormente considerazione anche aspetti qualitativi (FSU, IGS, SIA).

Il Canton Ticino respinge invece l'Integrazione, perché va oltre l'attuale LPT e anche oltre la sua versione rivista; i contenuti minimi presentati, inoltre, non corrispondono al senso strategico del piano direttore, scendono troppo nei dettagli e, in molti casi, sono difficilmente applicabili. Il documento è respinto anche da altri partecipanti alla consultazione (NwBR, RKBM, RKO, WRB), perché non tiene conto della pianificazione regionale, a causa delle parti dedicate al dimensionamento delle zone edificabili (NwBR, RKO, RKBM) o perché ostacola un adeguato sviluppo economico (WRB).

Nelle loro ripercussioni generali, le integrazioni apportate alla Guida vanno nella direzione di una maggiore centralizzazione da parte dell'ARE, al quale viene demandato anche il controllo di numerose disposizioni di dettaglio. Così integrata, inoltre, la Guida attribuisce ai Cantoni una maggiore facoltà di ingerire sulle politiche comunali. Ai Comuni, di conseguenza, non viene più lasciata alcuna possibilità di decidere autonomamente che volto dare al proprio sviluppo territoriale (ACS, SAB; CATEF, SLB).

2 Singoli aspetti

La Guida dovrà essere applicata *in tutti i Cantoni*: se un Cantone intende procedere diversamente, è tenuto a provare che, con il tipo di approccio prescelto, è in grado di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi della LPT (PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF; PUSCH, FSG, ASPU). La Guida dovrebbe precisare che le disposizioni in essa esposte costituiscono direttive di massima, dalle quali è anche possibile, in casi motivati, derogare (SH).

Occorre prestare maggiore attenzione al *coordinamento sovracomunale* (ACS, SAB; SLB). La Guida non dà alcuna indicazione concreta sullo *sfruttamento delle riserve* nelle zone edificabili esistenti (TI). Mancano le strategie per uno sviluppo centripeto di qualità (FSU, IGS, SIA). Il testo non accenna alla *qualità degli insediamenti* (CDPNP).

In una più vasta prospettiva, che consideri anche il funzionamento del sistema democratico, risulta problematico che al Cantone sia attribuita, sulla base di direttive emanate dalla Confederazione, la competenza assoluta di adottare una *strategia di sviluppo territoriale* che gli permetta di stabilire in quale porzione di territorio intende privilegiare un determinato tipo di sviluppo (ACS, SAB; SLB).

La strategia cantonale di sviluppo territoriale dovrebbe limitarsi a formulare obiettivi generali, senza anticipare sul piano direttore; per quanto concerne la biodiversità, il traffico lento, le "indicazioni di carattere territoriale" sono *troppo poco dettagliate* (BE, BL, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VS, ZG; DCPA, COPC).

Vincolare i criteri con i quali la Confederazione valuta la strategia cantonale di sviluppo territoriale al *Progetto territoriale Svizzera* non è ammissibile, almeno fintantoché quest'ultimo non sia stato legittimato dal punto di vista democratico (Economiesuisse). Consentire alla Confederazione di valutare le strategie di sviluppo territoriale facendo riferimento ai principi definiti nel Progetto territoriale Svizzera, non costituisce di per sé un problema. Il rilascio di un'autorizzazione non deve, però, dipendere dalla conformità a un testo che non è vincolante dal punto di vista giuridico, come del resto espressamente ribadito nel suo stesso dettato (ACS, SAB; SLB).

La *promozione di abitazioni a prezzi accessibili* è di esclusiva competenza cantonale. Occorre, pertanto, rinunciare a tutte le disposizioni della Guida con le quali la Confederazione si pronuncia in merito a questo tema (AI, BE, BL, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, TG, UR, ZG; Costruzione Svizzera, DCPA, HEV, COPC, SVIT, ASPAN). La promozione di abitazioni a prezzi accessibili è un obiettivo che occorre mantenere (PSS; ASI).

Le operazioni di rendiconto e controllo previste dalla Guida sono eccessive e, in alcuni casi, rischiano di rivelarsi controproducenti (FSU, IGS, SIA). La collaborazione tra Confederazione e Cantone va ridotta all'essenziale e affrancata da inutili formalismi dettati da accordi scritti (AG, SZ, ZH; usam; Costruzione Svizzera, IGS; Gewerbe LU). I nuovi strumenti "*accordo quadro*" e "*convenzione di realizzazione*" sono accolti con scetticismo (BL, GL, GR, JU, NW, SH, SO, TG, UR, ZG; DCPA, COPC), o apertamente respinti (AG, AI, VS, ZH; Economiesuisse; HEV SG). La loro valenza giuridica non è chiara (ACS, SAB; SLB). Accordi esterni alla procedura concernente il piano direttore e che non tengono conto della collaborazione sul piano politico (AI, BL, GL, GR, JU, NW, SH, SO, TG, UR, ZG, ZH; Economiesuisse; DCPA, COPC; HEV SG, KGV), ignorando le autorità cantonali cui spettano le decisioni, soprattutto nei Cantoni dove tale autorità è il Parlamento (AG, ZH), sono problematici. Inoltre, non può essere loro attribuito alcun carattere vincolante (AG, AI, BL, GL, GR, JU, NW, SH, SO, TG, UR, ZG, ZH; Economiesuisse; DCPA, COPC).

La *collaborazione*, come finora, va garantita attraverso i contenuti del piano direttore che sono vincolanti per le autorità (AG) e attraverso i rapporti che la Confederazione presenta quando li esamina e li approva (AG, AI, BL, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, TG, UR, ZG; ACS, SAB; usam; Costruzione Svizzera, DCPA, IGS, COPC, SVIT; Gewerbe LU, SLB, VSGB). Si propone di organizzare dibattiti preliminari (TG), il cui contenuto sarebbe registrato in un verbale (AG, AI). Si può pensare anche ad accordi su base volontaria, promossi per iniziativa del Cantone (BL, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, TG, UR, ZG; DCPA, COPC).

Per stabilire *densità insediative minime* occorre una base legale che non può essere costituita dal piano direttore. Occorre rinunciare a imporre, nel piano direttore, valori minimi di riferimento in quest'ambito (GL, GR, JU, NW, SH, SO, TG, UR, ZG; DCPA, COPC). Alle densità insediative minime non si può rinunciare: la Guida deve definirle, attribuendo loro un carattere vincolante (PSS; HVCH-HD, Pro Natura, PUSCH, FSG, FP, ASPU, ATA, WWF).

Tra i contenuti minimi del piano direttore, non bisogna imporre uno strumentario per eventuali *riconversioni* (FR, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, TG, UR, ZG; DCPA, COPC). L'imposizione di limiti di tempo combinati con l'esecuzione sostitutiva nel caso di riconversioni va stralciata, poiché è incompatibile con la gerarchia di competenze tra Confederazione, Cantoni e Comuni (HEV).

V Osservazioni finali

Il presente rapporto si prefigge di fornire uno spaccato quanto più rappresentativo delle prese di posizione pervenute e dei loro molteplici aspetti. Tuttavia non è stato possibile addentrarsi in tutte le questioni di dettaglio. Molti partecipanti si sono confrontati con l'avamprogetto in maniera assai circostanziata. Questo documento è in grado solo in parte di restituire la complessità delle loro analisi.

VI Elenco delle abbreviazioni

ABV	Aargauischer Bauverwalterverband
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
AG	Cantone di Argovia
AgorA	Ass. Groupm. Et Org. Romandes de l'Agriculture
AgriGeneve	AgriGenève
AGRO	AGRO-Lohnunternehmer Schweiz
AI	Cantone di Appenzello Interno
AKD	Gruppo di lavoro tutela del patrimonio
AR	Cantone di Appenzello Esterno
Archeologia	Archeologia Svizzera
ASI	Associazione Svizzera Inquilini
ASIG	Associazione svizzera degli imprenditori generali
ASPAN	Associazione svizzera per la pianificazione del territorio
ASPU	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli
ATA	Associazione traffico e ambiente
BBV	Bündner Bauernverband
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
BVA	Bauernverband Aargau
BVBB	Bauern Verband Beider Basel
BVSH	Schaffhauser Bauernverband
CATEF	Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria
CDPNP	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio
CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
CFR	COMMISSION FONCIERE RURALE
Città Zurigo	Città di Zurigo
CJA	Chambre jurasienne d'agriculture
CNAV	Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture
COFICHEV	Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval
COPC	La Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali
Costruzione Svizzera	organizzazione nazionale della costruzione
CP	Centre Patronal
CSSM	Conferenza svizzera delle soprintendenti e die soprintendenti ai monumenti
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione e della protezione dell'ambiente
Delémont	Città di Delémont
Economiesuisse	Economiesuisse
ERR	ERR Raumplaner AG St. Gallen
espace mobilité	espace mobilité
FBV-UPF	Union des paysans fribourgeois
Fenaco	fenaco Genossenschaft
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FFS	FFS Immobili

FP	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
FR	Cantone di Friburgo
FRI	Fédération Romande Immobilière
FSG	Fondazione Svizzera della Greina per la protezione dei corsi d'acqua alpini
FSSE	Federazione Svizzera Sport Equestri
FSU	Federazione svizzewa degli urbanisti
FSU Mittelland	Federazione svizzera degli urbanisti - Mittelland
Gastro Suisse	Gastro Suisse
GDPT	Gruppo di diritto della pianificazione del territorio
GE	Cantone di Ginevra
Gewerbe LU	Gewerbeverband des Kantons Luzern
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
HEV	Hauseigentümerversband Schweiz
HEV SG	Hauseigentümerversband des Kantons St. Gallen
HVCH - HD	Hausverein Schweiz / habitat Durable suisse
IGS	Ingegneri-Geometri Svizzeri
IRL	Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung ETH Zürich
JU	Cantone del Giura
KGV	Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen
Kleinbauern	Vereinigung zum Schutz kleiner und mittlerer Bauern
LBV	Luzerner Bäuerinnen und Bauern
LOBAG	LOBAG Landwirtsch. Organisation Bern und angr. Gebiete
LU	Cantone di Lucerna
Metron	Metron sviluppo territoriale SpA
NE	Cantone di Neuchâtel
NIKE	Centro nazionale d'informazione per la conservazione dei beni culturali
NW	Cantone di Nidvaldo
NwBR	Netzwerk Berner Region
OW	Cantone di Obvaldo
PBD	Partito borghese democratico
PES	Partito ecologista svizzero
PEV	Partito evangelico svizzero
Pferdewoche	Pferdewoche - Wochenzeitung
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PPD	Partito popolare democratico
Pro Natura	Pro Natura
Pro Tier	Stiftung für Tierschutz und Ethik
Prométerre	Prométerre
PSS	Partito socialista svizzero
PUSCH	Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz
pvl	Partito Verde-Liberale
RKBM	Regionalkonferenz Bern Mittelland
RKOO	Regionalkonferenz Oberland-Ost
RWU	Regionalplanung Winterthur und Umgebung
RZU	Regionalplanung Zürich und Umgebung
SAB	Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna

SAS	Solar Agentur Schweiz / Agence Solaire Suisse
Schneider A.	Alex Schneider
SG	Cantone di San Gallo
SGBV	St. Galler Bauernverband
SGP-ASPV	Schweizer Geflügelproduzenten - Association Suisse des Producteurs de Volaille
SH	Cantone di Sciaffusa
SHS	Heimatschutz Svizzera
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SLB	Solidaritatsfond Luzerner Bergbevolkerung
SO	Cantone di Soletta
SOBV	Solothurnischer Bauernverband
SSES	Societ SIVZZERA per l'Energia Solare
SSIC	Societ Svizzera degli Impresari-Costruttori
suissemelio	Associazione svizzera per lo sviluppo rurale
SVIT	L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare
Swiss Beef	Swiss Beef
Swisshorse	Zuchtverband Schweizer Sportpferde - Federation d'elevage du cheval de sport
Swissolar	Swissolar - Associazione svizzera die professionisti dell'energia solare
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone del Ticino
TIR	Stiftung fur das Tier im Recht
UCS	Unione delle citt svizzere
UCV	Union des communes vaudoises
UDC	Unione Democratica di Centro
UF-SG	Umweltfreisinnige St.Gallen
UR	Cantone di Uri
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione Svizzera dei Contadini
USD CR	Unione Svizzera delle donne contadine e rurale
USPI	Union suisse des professionnels de l'immobilier
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
VSGP	Vereinigung St. Galler Gemeindeprasidentinnen und Gemeindeprasidenten
VSLG - ADPR	Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums / Association pour la defense de la propriet rurale
VSP-FSEC	Verband Schweiz. Pferdezuchtorganisationen / Federation suisse des organisations d'elevage chevalin
VSPI - AISC	Verein Schweizerische Pferdeimporteure / Association Suisse des importateurs de chevaux
VTL	Verband Thurgauer Landwirtschaft
Wohnen Schweiz	Cooperative d'abitazione svizzera
WRB	Wirtschaftsraum Bern
WWF	WWF Svizzera
ZBB	Zentralschweizer Bauernbund
ZBV	Zurcher Bauernverband
ZG	Cantone di Zugo

ZH

ZPG

ZPZ

Cantone di Zurigo

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg